

SENATO DEL REGNO (N. 713)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
(NITTI)

di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno
(GIOLITTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
(FINOCCHIARO-APRILE)

col Ministro delle Finanze
(FACTA)

col Ministro del Tesoro
(TEDESCO)

e col Ministro delle Poste e dei Telegrafi
(CALISSANO)

NELLA TORNATA DEL 4 MARZO 1911

Approvato dalla Camera dei Deputati il 2 dello stesso mese (V. Stampati N. 881)

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni

SIGNORI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare è stato già lungamente discusso alla Camera dei deputati e ha formato oggetto di studi da parte di scienziati e di tecnici. L'argomento ha dato qualche volta luogo a considerazioni e a digressioni che sono assai lontane dagli scopi che questo disegno di legge si è proposto.

Le società moderne tendono nella più larga misura possibile a ridurre i rischi: lo sviluppo di tutte le forme di assicurazioni sono la prova di questo bisogno, l'espressione di questa necessità.

Le assicurazioni sulla vita costituiscono una forma speciale di risparmio. Man mano che il senso di responsabilità si sviluppa, gli uomini sentono che non basta risparmiare, ma che occorre mettere al coperto dai rischi l'attività produttrice degl'individui e la sicurezza delle famiglie. Le assicurazioni sulla durata della vita umana rispondono a questo bisogno. Coloro che si assicurano trovano in certa guisa gli uni negli altri una garanzia reciproca: più grande è il numero di coloro che si associano e maggiore è la garanzia e, in generale, più grande il buon mercato. Ciò spiega perché,

mentre le aziende industriali, che sono organismi viventi, invecchiando raggiungono un grado di esaurimento, le imprese assicuratrici, che sono veri istituti di deposito, si sentono più poderose e più solide man mano che si espandono e che invecchiano. Idealmente lo Stato, che è la più grande forma di cooperazione sociale, consente di avere il massimo di sicurezza e il minimo di spesa per gli assicurati. Poi che lo Stato non muore e la sua longevità è pari alla fiducia che ispira, s'intende facilmente come sia il più adatto a esercitare una forma d'impresa, che si basa sullo spirito di previdenza delle moltitudini, sulla fiducia, sulla onestà e sulla regolarità degli investimenti. E poi che in definitiva tutte le colpe della imprevidenza degli individui ricadono sempre sulla collettività, e lo Stato sopporta tutti gli oneri della imprevidenza, niente di più nobile che aiutare la miglior forma della previdenza e far servire i benefizi di essa a nuovi e più alti fini di previdenza sociale.

In questa materia l'elaterio della concorrenza, l'acredine delle lotte determinate dall'interesse individuale, lungi dall'essere causa della diminuzione del costo di produzione, agisce spesso nel senso contrario. Le spese della concorrenza non fanno che aumentare il costo: i milioni che le Società spendono per contendersi il campo, hanno un risultato utile solo in quanto possono svegliare idee o desideri di previdenza in persone che sarebbero rimaste indifferenti; ma sono ben lungi dall'esprimere o dal determinare un progresso. Qui la concorrenza non può determinare procedimenti molto ingegnosi, nè far costruire macchine più perfette, nè tanto meno introdurre perfezionamenti di fabbricazione. La industria delle assicurazioni ha limiti di sviluppo assai modesti in quanto riguarda i suoi progressi tecnici, che si riducono piuttosto in facilitazioni nei mezzi di riscossione, in assunzione di nuovi rischi, in maggiore semplicità delle polizze.

Teoricamente, più il gruppo degli assicurati è piccolo e maggiore è il rischio collettivo e più grandi dovrebbero essere le garanzie e le riserve. In pratica avviene l'opposto e sono solo le grandi Società che presentano la più grande sicurezza. Ciò spiega come questa industria tenda a concentrarsi: vi sono quasi dovunque dei veri monopoli di fatto, che tro-

vano la loro espressione in grandi *trusts*. Quando i grandi sindacati sono la unione di capitali effettivamente versati da azionisti, che pagano di persona i loro eccessi e i loro errori, il fenomeno presenta insieme a pericoli e inconvenienti anche vantaggi: tra cui quello di limitare le spese di concorrenza. Ma la caratteristica delle imprese di assicurazione è che, fatte poche eccezioni, il loro capitale è spesso una quantità trascurabile, e le grandi unioni che si formano non sono unione di capitali, ma unione di depositi, di cui soltanto pochissimi individui dispongono, spesso nelle forme più assolute. Spesso il capitale riceve nelle vecchie Società profitti e dividendi del 100, del 200 per cento e ancor più.

L'inchiesta del Governo degli Stati Uniti si riferisce a fenomeni che trovano riscontro anche altrove. Nelle forme attuali - ciò è stato riconosciuto dagli stessi economisti più avversi a ogni ingerenza dello Stato nei fatti economici - l'assicurazione è una combinazione onerosa in cui i gruppi assicurati ricevano appena, con le indennità per i rischi, dal 50 al 60 per cento delle somme versate, e spesso assai meno.

La concorrenza spesso fa aumentare i costi di produzione e le giovani compagnie e quelle che vogliono penetrare sul mercato pagano provvigioni enormi, ignote in tutte le industrie. Nessuno che voglia vendere cotone penserebbe nel primo anno a vendere con provvigioni del 70 per cento, spesso del 90, qualche volta di oltre il 100 per cento.

Anche nei più grandi paesi sono spesso tre o quattro compagnie che fanno il 60 o il 70 per cento di tutti gli affari di assicurazione e anche l'80 o il 90 per cento delle forme popolari.

§ I.

Il Presidente del Consiglio nel discorso tenuto a Torino nell'ottobre ultimo, così precisava le funzioni degli Istituti di assicurazioni sulla vita nei loro rapporti col risparmio nazionale: « L'assicurazione sulla vita è una pura e semplice speculazione sopra una forma speciale di risparmio. Questa forma di risparmio ha ciò di speciale: gli impegni verso l'assicurato vengono a scadenza dopo una lunga serie di anni, e richiede la certezza che quando verrà il giorno di mantenere gli impegni, l'assicuratore sarà in grado di farlo.

Senza questa certezza l'assicurazione è un inganno alla fede pubblica». Basta solo l'enunciazione di queste caratteristiche dell'industria delle assicurazioni sulla durata della vita umana, per provare la necessità dell'intervento dello Stato nell'accertamento della capacità tecnica di esercizio dell'industria, e nella richiesta di garanzie finanziarie per regolare i rapporti, a lunga durata, che intercedono fra assicurati e assicuratori.

L'assicurazione sulla vita poggia su basi tecniche, la cui conoscenza, soltanto, può permettere di portare giudizio sulla consistenza patrimoniale dell'azienda assicuratrice. Sarebbe assurdo presumere che ciascun assicurato possa o debba avere direttamente le cognizioni tecniche necessarie per controllare l'andamento dell'azienda. Nelle moderne legislazioni vi è una tendenza uniforme, più o meno accentuata, a integrare con una vigilanza governativa l'azione di controllo che l'interesse individuale stimola nei singoli.

La legislazione di tutti i Paesi mostra quanto sia viva la preoccupazione di disciplinare l'esercizio di una industria che ha così stretta connessione con interessi vitali della pubblica economia e con doveri sociali le cui responsabilità ricadono sempre, in definitiva, sullo Stato.

Prescindendo dall'esame analitico delle disposizioni vigenti nelle legislazioni dei vari Paesi, concernenti l'autorizzazione, la vigilanza, il controllo da parte dello Stato sulle imprese private, si può peraltro rilevare una direttiva quasi generale.

La legislazione tende dappertutto a rendere sempre più rigoroso l'intervento dello Stato nel regolare l'ordinamento delle imprese private di assicurazione alle quali generalmente è fatto obbligo di attenersi a un doppio ordine di prescrizioni: tecniche, relative cioè alla compilazione dei bilanci, ai calcoli delle sue poste, al suo deposito e alla sua pubblicazione a cura di organi statali; e finanziarie, che disciplinano particolari obblighi d'investimento delle riserve matematiche, o garanzie analoghe più o meno efficaci.

Ma perchè la vigilanza dello Stato potesse riuscire proficua, senza limitare i risultati che l'iniziativa individuale può dare nella organizzazione di qualsiasi impresa industriale, occorrerebbe poter contemperare il principio della

libertà di organizzazione e di svolgimento della vita dell'impresa assicuratrice con una sicura garanzia degli interessi degli assicurati. La natura dell'industria assicurativa e l'impossibilità, già rilevata, di un controllo individuale, da parte dei singoli assicurati, rendono però, come si disse, indispensabile, non solo l'intervento, diciamo, di legittimità dello Stato, ma l'ingerenza di esso in tutta quanta l'organizzazione tecnica dell'industria, ingerenza che evidentemente non può a meno di limitare i vantaggi che l'iniziativa individuale potrebbe apportare in siffatto campo di speculazione.

L'esperienza di tutti quanti i paesi, così di quelli che, come l'Inghilterra, hanno forme meno rigorose d'intervento statale, come dei paesi tedeschi e degli Stati dell'America del Nord, che hanno anche recentemente adottate forme più restrittive di esercizio dell'industria, a noi pare abbia provato che o la vigilanza dello Stato è del tutto inefficace, o consegue vantaggi sproporzionati ai vincoli che impone alla libera iniziativa individuale.

L'azione intrinseca di vigilanza dello Stato, in questa industria, come del resto in tutte quante le industrie che possono essere esercitate su larga scala, con notevole accentramento di capitali, con complessità di ordinamento amministrativo e contabile, porta raramente a risultati veramente proficui. Nè le insufficienze legislative o la frode alla legge portano in questa materia soltanto danno ad interessi finanziari di un ristretto numero di persone. Esse danneggiano un principio di conservazione sociale che lo Stato deve difendere gelosamente da ogni insidia, essendo, anzi, nei suoi fini di promuoverlo con ogni mezzo e con ogni sforzo: lo spirito di previdenza.

In questa materia l'esperienza ci rende edotti, come abbiamo visto, che non si tratta di escogitare limiti all'intervento dello Stato, poichè l'ordinamento delle imprese private di assicurazione rende quasi necessario un prezzo sproporzionatamente elevato pel contratto di assicurazione, senza riuscire a garantire corrispondentemente una ineccepibile sicurezza per gli interessi degli assicurati.

Inoltre, la varietà dei bisogni cui deve provvedere l'industria assicurativa nei vari ceti sociali - bisogni ai quali corrispondono interessi speciali dello Stato, per impedire disordinati

movimenti nelle gerarchie sociali, per promuovere con la virtù del risparmio l'elevamento dei ceti inferiori - giustifica ampiamente la diffusa preoccupazione di contemperare la necessità dell'intervento dello Stato con la varietà e la economicità di esercizio dell'industria stessa.

L'esame delle condizioni tecniche di esercizio dell'industria, l'esperienza dei risultati sociali, modesti ed antieconomici, conseguiti dalle imprese private, la scarsa efficacia della vigilanza dello Stato, il pericolo di turbamento della vita economica del Paese da parte di potenti organizzazioni finanziarie, consigliano il trasferimento dell'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana dalle imprese private ad un Istituto pubblico, che abbia delle imprese private l'agilità e le forme di organizzazioni, e che per il largo campo di produzione, che gli è assicurato, sia messo in grado di ridurre il costo delle assicurazioni. Esso riuscirà così a promuovere lo sviluppo della previdenza ed a conseguire un risultato di giustizia sociale col devolvere a profitto della collettività i lucri dell'industria delle assicurazioni sulla vita, i quali derivano in gran parte da un fatto naturale, la riduzione della mortalità, che è principalmente modificato dall'azione dello Stato.

La garanzia dello Stato abbatte, poi, il maggiore ostacolo che l'esercizio privato delle assicurazioni ha incontrato nello sviluppo degli affari. Livellate le condizioni nelle quali gli agenti produttori possono riuscire ad acquisire nuovi affari per l'Istituto di Stato - poi che lo Stato in tutti i ceti riscuote il massimo grado di fiducia - l'opera degli agenti produttori potrà in modo effettivo indirizzarsi a destare lo spirito di previdenza nelle forme che meglio si convengono al margine di risparmio consentito dalle singole economie. La spesa di produzione non sarà, così, più un peso per la previdenza sociale, ma sarà un costo sopportato per un effetto utile, altamente benefico per l'economia nazionale.

Nel nostro paese il risparmio popolare quasi non ha acceduto finora alle operazioni di previdenza, mentre esso in mille rivoli confluisce verso la corrente cospicua dei depositi negli istituti di risparmio, così in quelli gestiti dallo Stato o da Enti pubblici, come da aziende private o da grandi istituti di credito.

La nostra popolazione è ben poco educata allo spirito di previdenza; finora gli agenti delle imprese private hanno esplicata l'azione loro in un campo ristrettissimo, lasciando quasi non fecondato il campo socialmente più interessante, ed economicamente più promettente, dell'assicurazione dei ceti medi e dei ceti popolari.

Le condizioni economiche del nostro paese hanno consentito solo recentemente un più largo sviluppo di affari di assicurazione sulla vita; ma l'impiego del risparmio in contratti di assicurazione è certamente sproporzionato ai progressi considerevoli compiuti in ogni campo dell'attività economica da parte di tutta quanta la nostra popolazione.

Sull'attardarsi dello sviluppo della previdenza, nel nostro paese, non siamo alieni anche dall'ammettere che abbia molto contribuito la ripercussione di sfiducia, nella nostra popolazione, dei risultati di inchieste impressionanti compiute all'estero sull'andamento di imprese di assicurazione, e recenti avvenimenti che distrussero il lavoro faticoso di una generazione, gittando nell'incertezza dell'avvenire migliaia di famiglie che avevano confidato i loro risparmi a istituti previdenziali insufficientemente organizzati o malamente amministrati.

§ II.

Il trasferimento dell'esercizio delle assicurazioni sulla vita dalle imprese private ad un pubblico Istituto non può destare preoccupazioni circa le attitudini che può avere una azienda, non stimolata dall'interesse privato, a soddisfare le esigenze tecniche ed amministrative dell'esercizio dell'industria. La semplicità della gestione tecnica delle assicurazioni sulla vita è stata ormai largamente esaminata sotto tutti gli aspetti.

L'industria delle assicurazioni sulla vita non richiede forti capitali di esercizio, non ha macchinari, non ha bisogno di materie prime, non va soggetta a crisi di produzioni, e quindi a forti oscillazioni di prezzi; essa, insomma, non trasforma beni materiali, ma è solo un meccanismo di distribuzione, di livellamento, nel tempo e su una larga collettività di persone, di bisogni che nascono dal verificarsi di determinati eventi.

Tutta la tecnica della produzione poggia su

due elementi sui quali l'iniziativa individuale o non ha potere o ne ha in limiti molto ristretti: la tavola di mortalità e il saggio d'investimento dei capitali.

Il solo aspetto veramente commerciale dell'esercizio delle assicurazioni sulla vita sta nella ricerca del cliente; e la riuscita è qui molto meno dipendente dall'abilità dell'impresa privata nello stimolare il bisogno della previdenza — che è sempre connesso con l'altezza del reddito individuale e con la capacità di esso a soddisfare i bisogni elementari della vita — che non lo sia dalla fiducia incondizionata che l'operazione di previdenza richiede da parte dell'assicurato verso l'impresa assicuratrice.

L'esame delle condizioni di esercizio dell'assicurazione sulla vita, nel nostro Paese, ci rivela chiaramente che le imprese di assicurazioni per vincere la diffidenza naturale che un'operazione aleatoria ed a lunghissima scadenza crea nella generalità dei cittadini, poco esperti del meccanismo delle assicurazioni, e della organizzazione finanziaria delle aziende assicurative, sono state costrette ad elevare il costo di produzione, largheggiando in provvigioni agli agenti. La concorrenza fra le imprese di assicurazione si riduce quasi esclusivamente ad una gara di accaparramento degli agenti più esperti, aventi più larga schiera di adherenze, in possesso di requisiti, sia pure soltanto estrinseci, che possano contrastare il senso di sfiducia del pubblico verso questa forma di potenziamento del risparmio individuale la quale, esercitata da imprese private, corre, però, tutti i pericoli delle operazioni di speculazione.

L'organizzazione attuale, quindi, lungi dal far servire l'iniziativa individuale allo stimolo della previdenza, crea contro di esso una resistenza che si intensifica quasi proporzionalmente col crescere del numero delle imprese private che agiscono su di uno stesso mercato. E solo tale resistenza può essere combattuta con un elevamento del costo dell'operazione assicurativa e, quindi, del prezzo del contratto di assicurazione. In definitiva, quindi, l'iniziativa individuale non riesce che ad escogitare procedimenti i quali intrinsecamente si oppongono allo sviluppo della previdenza, bisogno sociale che lo Stato deve stimolare con ogni forma e con ogni misura di intervento nell'attività dei privati cittadini.

Sarà merito principale dell'Istituto Nazionale di rincuorare i profughi della previdenza e di raccogliere intorno a questa alta manifestazione della solidarietà sociale, così i ceti più alti del capitale, delle industrie, delle professioni come i redditori del modesto lavoro dei campi e delle officine. Questi troveranno conforto nelle sventure della vita nel risultato tangibile della solidarietà biologica, la quale crea vincoli sempre più stretti, col progredire della civiltà, fra la vita delle classi agiate e quella delle classi popolari.

Nè solo l'esercizio delle assicurazioni sulla vita da parte di un Istituto di Stato raggiungerà il fine sociale di estendere l'esercizio della Previdenza; ma esso consentirà pure una riduzione nel costo dell'assicurazione per la possibilità di ridurre le spese di provvigioni, e di amministrazione, e per la possibilità di ridurre il costo tecnico dell'assicurazione. Solo un Istituto di Stato, agente in regime di monopolio, può riuscire a realizzare la condizione più efficiente, della stabilità di esercizio delle assicurazioni sulla vita, vale a dire la ripartizione dei rischi sul maggior numero di partecipanti alla impresa.

Riassumendo, quindi, le esigenze tecniche dell'industria delle assicurazioni sulla durata della vita umana e l'organizzazione amministrativa e commerciale di essa non escludono in alcuna guisa la capacità di esercizio dell'industria da parte di un'azienda pubblica; chè, anzi, l'esame delle singole condizioni sotto le quali un Istituto di Stato può esercitare l'industria stessa porta a dover prevedere regolarità di esercizio, sviluppo della produzione, economicità del costo di produzione, riduzione del prezzo dell'assicurazione.

§ III.

Dopo quanto abbiamo esposto ci pare superfluo spendere ulteriori parole per provare che i vantaggi tutti dell'Istituto di Stato, agente in regime di monopolio, sarebbero frustrati o considerevolmente ridotti, se l'istituto stesso dovesse agire in regime di libera concorrenza. L'istituto dovrebbe allora organizzare l'industria con lo stesso piede di spese per *réclame*, per provvigioni, per accaparramento di agenti produttori, che sono sopportate dalle imprese

private, senza che gli sarebbe possibile di raggiungere il risultato che meglio giustifica l'intervento dello Stato nell'esercizio di questa industria; vale a dire la moralizzazione delle forme di acquisizione degli affari e lo sviluppo della previdenza.

L'iniziativa individuale non agirebbe - e non potrebbe agire per quanto abbiamo esposto circa la natura intrinseca dell'industria assicurativa - per escogitare forme più economiche di produzione, tali che consentissero riduzioni di prezzo; ma essa sarebbe costretta a indirizzare, invece, l'attività sua prevalentemente a combattere l'istituto pubblico col creare forme di adescamento del risparmio che potrebbero peggiorare, fors'anche, le condizioni deplorabili nelle quali ora si svolge l'acquisizione di gran parte dei contratti di assicurazione sulla vita.

A noi pare doveroso insistere su questo concetto fondamentale il quale, anche quando si voglia prescindere dalla forza finanziaria dell'Istituto di Stato, giustifica la necessità dell'azione di un pubblico istituto in materia di assicurazione: l'attività industriale nelle assicurazioni sulla durata della vita umana è tutta compendiata nell'azione delle imprese private per l'acquisizione degli affari. L'esperienza ha provato che, in tutti i paesi, data la natura dell'operazione assicurativa, il regime di libera concorrenza e l'esplicazione dell'iniziativa individuale non hanno portato che ad escogitare forse sempre meno corrette di ricerca dei clienti ed aumento sempre crescente nel costo di questa funzione, che, se presenta difficoltà, non richiede per altro attitudini singolarissime, o selezione di esperimenti complessi e costosi che possano giustificare l'alto costo sopportato, in tutti i rami di assicurazione sulla vita, per spese di acquisizione degli affari. A parer nostro, sta tutta in queste considerazioni la risposta alle obiezioni che vennero mosse circa la proficuità del monopolio statale delle assicurazioni sulla vita e circa le proposte di un istituto statale di riassicurazione.

Questo permetterebbe di conseguire, forse, lo scopo di diffondere la fiducia ed il consenso di tutte le classi sociali verso le operazioni assicurative; permetterebbe, pure, di conseguire il risultato di porre nelle mani dello Stato larghe disponibilità finanziarie, ma lascerebbe persistere quello che noi riteniamo sia il più forte

ostacolo allo sviluppo della previdenza e cioè le forme costose di spese di acquisizione, le quali aumenterebbero perchè la riassicurazione porta aumento di organi e di funzioni di intermediario fra assicurato ed impresa assicuratrice. E se lo Stato decide di intervenire nel regolare una forma di attività dei suoi cittadini ed assume di provvedere a bisogni che hanno spiccato carattere sociale, esso deve preoccuparsi così dell'interesse dei singoli, preordinando il suo intervento ad un risparmio nella produzione, come, e sopra tutto, del dovere suo di sgombrare il cammino della previdenza da tutte le insidie che possono gittare su di essa il discredito o la diffidenza.

§ IV.

Si volle da alcuni presentare sotto forma di questione grave e complessa la questione del danno arrecato alle Compagnie esercenti le assicurazioni nel Regno e della risarcibilità di esso. Si affermò perfino che togliere per l'avvenire la facoltà di concludere assicurazioni poteva suonare violazione dell'art. 29 dello Statuto fondamentale del Regno.

Ma qual'è la portata di questo disegno di legge? Lo Stato avoca a sè un'industria senza nulla togliere ai proprietari delle aziende esistenti e solo per l'avvenire ne regola l'esercizio in guisa da non consentire il realizzarsi di lucri futuri.

Qui non vi è trasferimento di proprietà, di clientela, di organizzazione. I precedenti legislativi in materia in Italia ed all'estero sono numerosi e rassicuranti.

Anche la legge federale svizzera del 13 giugno 1911, approvata anche da un recente referendum, che stabilisce il monopolio di Stato delle assicurazioni contro gl' infortuni e l'invalidità non tiene affatto conto del preteso diritto delle Compagnie a continuare i loro affari, nè si propone nemmeno l'obbligo del risarcimento di danni. Nella stessa Svizzera, poi, la legge di assicurazione obbligatoria contro gli incendi emanata dal Cantone dei Grigioni, nel 1907, è andata anche al di là, rescindendo senz'altro i contratti in corso senza riconoscimento d'indennità di sorta.

Nel nostro paese già si è formata una autorevole giurisprudenza che nega il risarcimento

dei danni ai proprietari di industrie le quali vengano esercitate dai comuni in regime di monopolio, a norma di legge. E però noi sentiamo di aver soltanto applicato un criterio giustamente prevalso in via di principio nelle migliori legislazioni, al quale hanno fatto buon viso la dottrina e la giurisprudenza. Noi, lo ripetiamo, nulla togliamo alle Compagnie, alle quali non portiamo via nè impianti, nè contratti in corso, nè clientela. È inutile dilungarci a dimostrare che noi non rivolghiamo a nostro profitto gli impianti delle Compagnie: la semplicità delle basi dell'industria, che è una semplice e sicura speculazione su dati di fatto incontrovertibili, prova che l'industria non richiede costosi impianti, e tutto l'incremento finanziario di essa è dato appunto dai notevoli miglioramenti delle condizioni della vita fisica, ai quali così potentemente e con sacrifici finanziari ingentissimi concorre in massima parte lo Stato.

Nè alle compagnie di assicurazione noi togliamo l'organizzazione, poichè questa non ha nulla di specifico, non è una proprietà immateriale delle compagnie stesse; e noi ci proponiamo di farla per conto nostro con la costituzione dell'Istituto nazionale. È ovvio, d'altronde, che l'Istituto nazionale non usufruisce della clientela delle compagnie d'assicurazione; poichè è risaputo che generalmente i contratti di assicurazione non si stipulano due volte dalla stessa persona. Sarà dunque compito dell'Istituto nazionale crearsi una clientela propria senza nulla togliere, anche in questo, alle attuali compagnie. Chè anzi, per tutta la durata del periodo transitorio, nuova clientela potrà accorrere alle Compagnie private di assicurazione, sol che esse ottengano l'autorizzazione all'esercizio dell'industria.

Resta dunque a vedere se i mancati lucri futuri costituiscono danno risarcibile a norma dei principii generali di diritto. Noi abbiamo precedentemente esposti i criteri informativi del presente disegno di legge: gli alti scopi di moralizzazione che esso si prefigge, l'estensione delle funzioni dello Stato moderno che l'hanno determinato — poichè l'opera integratrice dello Stato viene sempre più accentuandosi nella vita moderna — gli danno un'impronta caratteristica che già di per sè sola non lascerebbe luogo a

dubbi. Ma, a prescindere da questo, la facoltà di esercitare una data industria, e la relativa speranza di utili futuri che sorge in chi l'esercita, costituisce una semplice aspettativa, una facoltà ben diversa dal diritto soggettivo, la quale, come può esser diminuita da restrizioni più o meno gravi onde possa limitarla il legislatore, così può esser del tutto soppressa senza che i singoli se ne facciano titolo per un obbligo di risarcimento di danni da parte dello Stato. Diversa cosa è dunque il diritto soggettivo avente per oggetto cose materiali o immateriali, dalla pura aspettativa, generale e non individuata facoltà di esercizio di una data attività economica.

Il diritto soggettivo, concreto e individuato nei singoli è cosa di fronte alla quale si arresta anche il potere del legislatore, ma le più generali facoltà che non sono concretate in un diritto specifico e che non si presentano come tali possono esser regolate dal legislatore, e talora anche semplicemente disciplinate con restrizioni amministrative, secondo criteri che variano di epoca in epoca.

Neanche ci si può rimproverare alcuna violazione di trattati commerciali pel trattamento fatto alle Compagnie straniere. Queste sono equiparate alle Compagnie italiane, e d'altra parte è principio generalmente ammesso nei trattati di commercio che questi non devono considerarsi violati dall'istituzione di monopoli, all'introduzione dei quali concordemente si riconosce (e in questo senso è appunto la pratica dei trattati) il carattere di diretta emanazione del principio di sovranità dello Stato. È bene anzi ricordare che nella discussione alla Camera dei deputati piuttosto si è fatto un appunto, non certo giustificato: che le Compagnie straniere, per circostanze di fatto che sarebbe lungo esporre, potranno trovarsi durante il periodo transitorio in condizione più vantaggiosa delle nazionali.

Il presente disegno di legge, anzi, elimina il differente trattamento fatto alle Compagnie italiane e straniere dall'art. 145 del Codice di commercio, poichè impone alle une e alle altre l'identico obbligo del deposito cauzionale del 50 per cento dei premi incassati.

§ V.

Ragioni di equità e di opportunità ci hanno consigliato l'adozione di una fase transitoria con la compartecipazione dell'Istituto di Stato ad una quota parte dei rischi assunti dalle imprese private. Noi abbiamo con la fase transitoria voluto rendere meno brusco il passaggio da un regime all'altro, proponendo provvedimenti che permettessero di turbare la minore quantità possibile di interessi nel preparare le imprese private all'abbandono del campo dell'industria assicurativa. Ma la nostra preoccupazione delle forme di acquisizione degli affari permane quasi integralmente, anche nella fase transitoria. E solo all'intento di rendere ancora possibile lo sfruttamento delle organizzazioni esistenti, pur sperando con l'opera dell'Istituto Nazionale di limitare le spese di produzione, noi abbiamo ammesso un limite massimo di valutazione di spese di acquisizione e di incasso, che riconosciamo già troppo elevato.

Tolta alle Compagnie la facoltà di concludere assicurazioni sulla durata della vita umana, trascorso che sia il periodo transitorio di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della legge (facoltà che abbiamo visto non costituire diritto), per misura equitativa furono introdotte nel presente disegno di legge disposizioni che consentono alle Compagnie di liquidare convenientemente tutti gli impegni assunti verso gli assicurati.

Guidati da criteri di equità, pur non sentendoci noi autorizzati a vincolare la libertà del futuro Consiglio di amministrazione, abbiamo voluto che il disegno di legge non escludesse la facoltà di adottare equi provvedimenti allo scopo di facilitare alle Compagnie la cessione all'Istituto dei portafogli concernenti gli affari in corso.

L'introduzione del periodo transitorio concede inoltre alle Compagnie, e ciò è particolarmente utile a quelle di recente costituzione, ancora dieci anni di vita attiva, pur che soddisfino alle condizioni richieste, che certo non implicano oneri gravi. Le sole Compagnie o male amministrate, o che non hanno provveduto alla integrale costituzione delle riserve matematiche secondo prescrivono i più prudenti dettami della tecnica assicurativa potranno trovarsi nell'impossibilità di far fronte

ai loro impegni. Ma, a parte che tali Compagnie rappresentano fortunatamente l'eccezione, è bene che esse siano indotte a non perseverare in un irregolare stato di cose dal quale non potrebbe che venir danno agli assicurati e ad esse medesime.

§ VI.

Alcune considerazioni sullo svolgimento tecnico delle assicurazioni sulla durata della vita umana, ci permetteranno di mettere meglio in evidenza l'improficuità dell'ordinamento attuale dell'esercizio delle assicurazioni, da parte delle imprese private, e di mostrare quanto i prezzi richiesti agli assicurati siano elevati in confronto del costo tecnico del contratto di assicurazione.

Gli elementi intrinseci di un contratto di assicurazione, che sono lo schema probabile di mortalità e il saggio d'investimento di capitali, portano alla determinazione di un costo del contratto di assicurazione notevolmente inferiore al premio di tariffa, che è il prezzo richiesto agli assicurati.

Per dare una qualche valutazione approssimativa del larghissimo margine esistente fra premio di tariffa e premio puro, vale a dire per provare l'antieconomicità dell'esercizio attuale delle assicurazioni sulla vita, noi pensammo già nella relazione presentata alla Camera dei deputati di calcolare, sulla base delle condizioni più sfavorevoli, il costo tecnico che un Istituto assicuratore sopporterebbe per garantire un determinato rischio connesso con certi eventi della durata della vita umana.

All'uopo, la parte tecnica della relazione al disegno di legge, presentata alla Camera dei deputati, fondava le sue deduzioni sulle due seguenti ipotesi: a) ipotesi di mortalità degli assicurati conforme ai coefficienti di probabilità di morte calcolati per la popolazione generale del Regno, durante il periodo di osservazione 1899-1902 (pubblicazione elaborata dalla Direzione generale della statistica, fin dal 1904); b) ipotesi che i capitali dell'Istituto nazionale trovino investimento soltanto ad un saggio di interesse pari al 3.25 per cento all'anno.

La previsione di rendimento dei capitali affidati all'Istituto nazionale di assicurazioni è siffattamente cauta e così agevolmente control-

labile che ogni critica si sarebbe spuntata al solo suo presentarsi; ond' è che i dubbi si addensarono sull'altra ipotesi assunta, e cioè sullo schema probabile della eliminazione per morte degli assicurati.

Le critiche affacciate intorno alla ipotesi di mortalità, assunta come base del costo dell'assicurazione potevano distinguersi in due gruppi:

a) critiche che riconoscevano la esattezza del procedimento seguito nella relazione ministeriale, assumendo come ipotesi sfavorevole all'Istituto nazionale, nella determinazione del costo dell'assicurazione, la tavola di mortalità generale della popolazione italiana, ma affacciavano dubbi sul valore della pubblicazione elaborata della nostra direzione generale della statistica;

b) critiche di coloro che negavano ogni valore alla ipotesi assunta: negavano cioè che la mortalità generale della popolazione potesse servire come elemento di costo, nell'assicurazione in caso di morte, e negavano pure che essa portasse alla previsione di un costo superiore a quello che una impresa di assicurazione sopporta per la mortalità dei suoi assicurati; i quali, è bene ricordarlo, costituiscono un gruppo scelto per condizione sociale e per selezione medica fra l'insieme dei cittadini di un paese.

Dinanzi alle critiche fatte ai risultati contenuti nella pubblicazione della nostra Direzione generale della statistica e che provenivano anche da persone autorevoli, noi desiderammo che fossero eseguiti controlli rigorosi sia sul materiale che aveva servito di base alle elaborazioni tecniche, sia sui procedimenti seguiti, sia sull'attendibilità generica dei risultati stessi. E fu affidato l'esame della pubblicazione ufficiale al Comitato permanente del Consiglio superiore della statistica, presieduto dal senatore Bodio. L'esame attuariale fu compiuto dal prof. cavaliere Tullio Bagni, professore di matematica attuariale nell'Istituto superiore di Roma, e quello demografico dal prof. Rodolfo Benini. Essi presentarono due ampie relazioni al Comitato permanente che venne, in seguito, all'unanimità, alle seguenti conclusioni:

1° Gli indizi sulla attendibilità della tavola di sopravvivenza del 1901 sono molto probanti, così dal punto di vista della sicurezza del materiale raccolto per mezzo dei censimenti e delle

statistiche della mortalità, come da quello dei metodi di elaborazione.

2° I coefficienti di mortalità per le età da 25 a 60 anni sono bensì generalmente inferiori in Italia che in Francia, in Svizzera, in Austria, in Prussia, in Inghilterra, ma superiori a quelli del Belgio, dell'Olanda e dei paesi Scandinavi; e la spiegazione della mitezza dei coefficienti, rispetto al primo gruppo di paesi, si può ricercare in parte nel fatto che i nostri censiti fra i 30 ed i 60 anni erano e sono i rappresentanti di generazioni selezionate da una mortalità infantile e delle classi adolescenti, assai elevata, sopravvissute in molti casi ai disagi del nutrimento e dell'abitazione; in parte nel fatto che le nostre popolazioni vissero e vivono ancora sobrie e meno agglomerate dall'industrialismo, senza escludere altre circostanze il cui accertamento richiederebbe lunghe indagini.

3° In particolare la minore mortalità, che si avverte nella classe da 25 a 30 anni in confronto della classe quinquennale precedente, trova riscontro in varie statistiche estere e ben anche in alcune nazionali relative a gruppi scelti, quali sono i partecipanti alle Casse di previdenza ferroviarie.

4° I tre censimenti del 1871, 1881 e 1901 si collegano armonicamente fra loro; chè se il calcolo dei superstiti dell'una e dell'altra rilevazione dà risultati superiori al numero dei censiti presenti in paese, ciò si verifica, come doveva attendersi, nelle classi di età che hanno maggiormente contribuito all'emigrazione; e si verifica in una misura che si può ritenere corrispondente all'intensità dell'emigrazione stessa.

Riabilitata così la tavola di mortalità generale della popolazione del Regno rimaneva l'esame dell'altra obiezione: la tavola di mortalità generale della popolazione non ha valore alcuno per le imprese di assicurazione, poichè queste garantiscono rischi di morte di persone che hanno mortalità specifica e che comportano costo di assicurazione, per mortalità effettiva, superiore a quello prevedibile secondo la mortalità della popolazione generale.

Desiderammo anche vagliare tale obiezione al lume della più scrupolosa indagine statistica, compiuta sulla base di documenti ufficiali.

Tutti i dati raccolti, e costituiscono lo studio più completo che si sia fatto finora della questione, provano concordemente: a) che la diffe-

renza sensibile fra la misura della mortalità che viene presa a base del calcolo del costo dell'assicurazione e la mortalità effettiva è *condizione normale* per tutte le imprese di assicurazione; b) che la mortalità degli assicurati è sempre minore della mortalità della popolazione generale dello stesso paese, in un corrispondente periodo di tempo.

Le imprese di assicurazione fanno guadagni considerevolissimi per i forti scarti fra la mortalità prevista, sulla base della quale è calcolato il premio pagato dall'assicurato, e la mortalità effettiva. Nelle relazioni annuali del « Bureau fédéral des assurances en Suisse » sono contenuti, fino all'anno 1898, dati molto istruttivi al riguardo, specialmente perchè consentono induzioni sui guadagni delle imprese che operano in Italia sulla base dell'ormai annessa tavola H^m e della tavola delle 23 Compagnie tedesche quasi coetanea della consorella inglese.

Nell'ultimo triennio (1896-98) per il quale furono eseguite le indagini, le Compagnie tedesche beneficiarono di scarti di mortalità che raggiunsero perfino il 34.6 per cento della mortalità prevista, le Compagnie inglesi fino al 23.2 per cento e le americane fino al 22.8 per cento.

Una recentissima pubblicazione di una autorevole rivista tecnica americana *The Spectator Weekly Review of Insurance* ci fornisce altri dati interessanti al riguardo, rilevati tutti dai bilanci delle imprese di assicurazione, per la serie degli anni che va dal 1901 al 1910.

In ciascuno degli anni sopraindicati *tutte le Compagnie di assicurazioni operanti nell'America del Nord sopportarono una mortalità effettiva inferiore a quella prevista, sulla base della quale viene calcolato il premio richiesto all'assicurato.*

Lo scarto, fra mortalità prevista e mortalità effettiva, cui si commisura il guadagno della impresa di assicurazione per il costo della mortalità degli assicurati, si ragguagliava nel 1901 al 21.54 per cento ed aumentava nel 1910 fino al 29.54 per cento.

Nel 1910, la mortalità prevista dalle imprese di assicurazione avrebbe dovuto importare un onere, pei bilanci delle Compagnie, di dollari 110,758,934, mentre la mortalità effettiva ridusse il costo a soli dollari 77,981,229!

Anche dall'esame dei dati contenuti nei bilanci della « Compagnia generale di assicurazione Venezia » e della « Riunione Adriatica di Sicurtà », si ha conferma diretta, per le imprese operanti nel Regno, della importanza degli scarti di mortalità sui benefici che le Compagnie ritraggono dall'esercizio dell'industria delle assicurazioni sulla durata della vita umana.

E, passando alle indagini concernenti la mortalità degli assicurati, ritenemmo utile, anche, di non doverci arrestare soltanto al quadro generale dell'andamento della mortalità secondo gli anni di età, fattore preminente nella misura della resistenza organica alle forze dissolventi dell'esplicazione della vita. Invero, l'indagine statistica è venuta, recentemente, sovrapponendo quadri speciali riferentisi ad una folla di altre condizioni, per le quali i gruppi di assicurati di una stessa età presentano condizioni eterogenee alla misura della probabilità di morte.

Le indagini concernenti la mortalità, su una collettività di assicurati, si possono distinguere a seconda di condizioni inerenti alla natura del contratto di assicurazione, ovvero a seconda delle condizioni individuali della persona sulla cui vita il contratto di assicurazione venne stipulato.

Furono già da tempo elaborate indagini specifiche per gli assicurati in caso di vita e per gli assicurati in caso di morte. Per i primi si è costantemente osservata una mortalità notevolmente inferiore a quella registrata per gli assicurati in caso di morte, onde i calcoli finanziari per le assicurazioni di vitalizi sono fondati su specifiche tavole di mortalità a coefficienti che crescono secondo l'età, meno rapidamente di quanto si verifichi per l'altra categoria, assicurati in caso di morte. La spiegazione di tale fenomeno si è ricercata nello esame che ciascuna persona fa delle sue condizioni di salute prima di stipulare il contratto che gli assicura il pagamento di una certa somma, durante un certo numero di anni della sua esistenza.

A questo esame diretto dell'assicurato in caso di vita, che determina un' *autoselezione* nell'insieme degli assicurandi, le imprese di assicurazione hanno contrapposto l'esame delle persone, che intendono assicurarsi in caso di morte, da parte di un medico di fiducia delle imprese, così che anche quest'ultima massa di

assicurati è da ritenersi selezionata rispetto all'insieme delle persone assicurate.

L'efficacia della *selezione medica* varia per molti fattori, inerenti soprattutto alla organizzazione delle imprese, ma essa difficilmente fa risentire la sua diretta influenza oltre il quinto anno dalla data dell'assicurazione, cosicchè si può ammettere che, trascorso tale periodo di tempo, si possa considerare l'insieme dei sopravvissuti assicurati come un insieme di contratti stipulati quasi senza alcuna guarentigia.

La constatazione sopraindicata rende subito evidente come sia ben cauta quella Impresa di assicurazione che fondi i suoi preventivi di costo su una tavola che registri probabilità di morte superiori od eguali a quelle che si osservano sugli assicurati, trascorso che sia il periodo d'influenza della *selezione medica*. Poichè, così facendo, oltre al profitto industriale - e pur prescindendo da altre ragioni di favorevoli scarti di mortalità - l'Impresa si assicura, certamente, i guadagni dipendenti dalla minore mortalità effettiva, in confronto della prevista, che essa sopporterà durante il primo quinquennio di durata dell'assicurazione.

Orbene, quando si assuma per il calcolo del costo dell'assicurazione in caso di morte l'ipotesi di mortalità conforme alla tavola dei coefficienti di probabilità di morte per la popolazione generale di un paese, si prevede una mortalità, e quindi si calcola un costo dei contratti di assicurazione, anche superiore a quello che si preventiverebbe sulla base della mortalità degli assicurati, scontata che sia la azione della *selezione medica*.

Nè la influenza dei riscatti e del probabile abbandono di polizze da parte degli assicurati più sani - onde si verificherebbe nella massa degli assicurati quel fenomeno che viene denominato *antiselezione* - porta a variazioni sensibili di mortalità che possano inficiare i risultati di profitto sicuro, soprarilevati, dovuti a scarti di mortalità favorevoli in confronto delle ipotesi assunte dalle imprese assicuratrici.

Va notato ancora, per quanto concerne la forma del contratto di assicurazione, che le indagini recentissime elaborate sul materiale delle imprese che stipularono contratti in Austria-Ungheria, principalissime fra esse le Assicurazioni generali di Venezia e la Riunione Adriatica di sicurtà, provano, che, come la speciale

forma di contratto misto d'assicurazione partecipa della natura del contratto vitalizio e di quella del contratto per assicurazioni in caso di morte, così la mortalità corrispondente degli assicurati sta fra le due mortalità specifiche sopraindicate; essa perciò si mantiene sempre notevolmente più bassa della mortalità osservata su assicurati in caso di morte.

Ne consegue che, adottandosi anche per le polizze miste l'ipotesi di mortalità della popolazione generale, si viene a calcolare un costo straordinariamente sopraelevato.

Non volendo insistere su materia già tanto discussa, a noi pare opportuno di riassumere qui soltanto i risultati delle indagini, che sono ampiamente ed analiticamente vagliate negli allegati statistici al discorso che avemmo l'onore di tenere in difesa del disegno di legge sull'esercizio delle assicurazioni sulla vita, in occasione della discussione generale fatta dalla Camera dei deputati. Le indagini nella loro ampia documentazione provano:

a) che la mortalità degli assicurati diminuisce nel tempo; e però le imprese di assicurazione col valutare un contratto di assicurazione, in caso di morte, o misto, sulla base di tavole non recenti si giovano sia della diminuzione di mortalità già acquisita, come della ulteriore diminuzione di mortalità cui andrà soggetta la generazione attuale di assicurati;

b) che la *selezione medica* consente alle imprese di assicurazione sia di maggiorare i premi di tariffa per i rischi mediocri, sia di prevedere entro un quinquennio dalla data dell'assicurazione una mortalità inferiore a quella che viene presa a base del calcolo delle tariffe;

c) che l'*autoselezione* degli assicurati per polizze miste porta al calcolo di una minore mortalità di tale categoria di assicurati in confronto della mortalità complessiva;

d) che l'*antiselezione*, dovuta all'abbandono ed al riscatto dei contratti in corso, porta soltanto ad un lieve aumento di mortalità; essa esplica interamente la sua influenza entro un decennio dalla data del contratto;

e) che la mortalità della popolazione generale è, sempre, maggiore sia della mortalità complessiva dagli assicurati, sia della mortalità dei gruppi che restano nell'assicurazione dopo che abbia agito l'influenza benefica della

selezione medica ed anche quella aggravatrice dell'antiselezione; e però essa permette di prevedere costi di assicurazione che consentono sicuramente più larghi profitti, per scarti di mortalità, di quelli che realizzano le imprese di assicurazione, in base alla mortalità prevista su tavole di capi scelti.

§ VII.

Provata così la infondatezza di tutte le critiche tecniche che si vollero muovere alle considerazioni contenute nella relazione presentata alla Camera dei deputati riteniamo ancora utile di esporre qualche considerazione sulla questione del costo dell'assicurazione, sia per mettere in rilievo la portata finanziaria dei risultati esposti, concernenti la mortalità degli assicurati, sia per provare con dati di fatto quali profonde differenze esistano fra l'assicurazione e le industrie propriamente dette.

A tal uopo, si ponga mente a ciò che accade nella più semplice società di assicurazione: una mutua a premio naturale, fra persone della stessa età. Sia essa costituita ad esempio da 100,000 persone in età di 30 anni e sia fissata la condizione obbligatoria dell'assicurazione di lire 1000 in caso di morte, pagabili al termine dell'anno in cui avviene il decesso. Poniamo che i soci di questa nostra mutua stabiliscano di versare al principio dell'anno una quota, tale che coi suoi frutti possa provvedere ai sinistri dell'anno.

Il Consiglio direttivo della nostra Associazione consulta la tavola di mortalità della popolazione maschile italiana e trova come coefficiente di probabilità di morte da 30 ai 31 anni 6.68 per 1000; e poichè il Consiglio prevede di ritrarre dalle somme che i soci versano al principio dell'anno l'interesse del 3 per cento, richiede a ciascun socio un contributo di lire

$$6.68 \times \frac{100}{100 + 3} = \text{lire } 6.49.$$

A fine d'anno si riunisce l'assemblea dei soci e accerta che gli associati furono colpiti dalla morte solo nella misura di 5.34 per 1000; e rileva pure che il capitale ha fruttato anzichè il 3, il 3 e mezzo per cento. Si procede, quindi, al calcolo del costo effettivo dell'assicurazione

nell'anno decorso, all'uopo di accreditare ciascun socio di quanto ha versato in più.

Con le lire 6.49 versate a principio d'anno, da ciascuno dei 100,000 soci, si potettero accumulare a fin d'anno lire 671,715, mentre il fabbisogno per mortalità fu di sole lire 534,000; e però la massa dei soci deve essere accreditata di lire 137,715. L'esperienza ha provato, quindi, che il premio richiesto ai soci a principio d'anno (costo previsto) è superiore al costo effettivo di lire 1,377, vale a dire che *il costo effettivo è risultato inferiore del 21 per cento al costo previsto.*

Quando, dunque, in assicurazione, si parla di premio puro equivalente al costo tecnico dell'assicurazione, l'equivalenza si riferisce sempre al costo previsto, secondo una certa ipotesi di mortalità *adottata dalla impresa assicuratrice* e un certo saggio di rendimento dei capitali. *La vendita agli assicurati vien fatta non sulla base del costo effettivo ma sulla base del costo preventivo*, mentre l'assicurato non può vagliare l'ipotesi di mortalità adottata dall'impresa e solo può dare giudizio sul saggio di rendimento dei capitali.

Dopo quello che noi abbiamo accertato su dati di esperienze forniti dalle stesse imprese assicuratrici, intorno alla riduzione della mortalità degli assicurati nel tempo, e intorno agli scarti notevoli e sistematici fra mortalità prevista e mortalità effettiva degli assicurati, si scorge subito quale valore, del tutto metaforico, sia da attribuire, nella pratica, alla equivalenza fra premio puro e costo dell'assicurazione. Se mai, può affermarsi che il premio puro, calcolato sulle ipotesi di mortalità adottate dalle imprese assicuratrici, è un *limite superiore* del costo dell'assicurazione!

Non v'è impresa industriale che si possa mettere nelle condizioni sopraindicate; vale a dire di registrare differenze sistematiche, tra preventivi di costo e consuntivi, simili a quelle che si rilevano nell'industria assicuratrice! Felice industria cotesta nella quale l'assicuratore, quando abbia investito i risparmi fornitigli dagli assicurati al saggio corrente sul mercato per i titoli di sicuro riposo, beatamente può attendere che la natura benefica gli produca il reddito cospicuo.

§ VIII.

Dopo l'analisi che abbiamo fatto del valore economico del premio puro e dell'espressione costo dell'assicurazione, ciascuno vede quale possa essere il valore industriale della differenza fra premi di tariffa (prezzo di vendita dell'assicurazione) e premio puro (costo dell'assicurazione). Nella nostra relazione alla Camera dei deputati sul disegno di legge per la creazione di un Istituto nazionale di assicurazioni, noi dichiarammo di volerci mettere al riparo di trincee inespugnabili contro i prevedibili attacchi dei tecnici.

A tal fine, lo abbiamo già visto, calcolammo il costo dell'assicurazione, in caso di morte, assumendo come ipotesi di mortalità degli assicurati italiani la serie dei coefficienti di probabilità di morte della popolazione maschile italiana e come saggio di rendimento dei capitali il 3.25 per cento. È cotesto un preventivo di costo, certo, molto più elevato di quello che dovrebbero fare le Imprese di assicurazione in base a ipotesi di mortalità su capi scelti italiani, poichè abbiamo provato che ovunque la mortalità della popolazione generale è superiore alla mortalità degli assicurati. Quando si tiene conto, poi, anche di quel che abbiamo detto circa gli scarti fra preventivi e consuntivi di costo nell'assicurazione, si scorgerà subito come fosse stato nostro meditato proposito soltanto di dare indizio, con i dati contenuti nella relazione, che non ci erano ignoti gli elementi statistici per indurre la misura degli ingenti profitti realizzati dalle Imprese assicuratrici.

E passiamo ora all'esame di un'altra espressione impropria che genera pure molti equivoci sulla industria assicurativa: il caricamento dei premi.

A proposito di esso alcuni dicono: come l'industriale, dopo aver aver accertato il costo di lavorazione di un oggetto, aggiunge ad esso una quota per le spese di amministrazione, per remunerazioni del capitale e per profitto, così l'impresa assicuratrice aggiunge al costo tecnico dell'assicurazione un addizionale (caricamento) per provvedere alla organizzazione industriale dell'azienda.

L'equivoco è lampante: il costo dell'assicurazione, premio puro (costo preventivo), per le

ipotesi di mortalità e di rendimento dei capitali ADOTTATE DALLA IMPRESA, racchiude già un sicuro profitto; quindi la differenza fra premio di tariffa e premio puro, nell'assicurazione, è soltanto formalmente simile alla differenza fra prezzo di vendita e costo di produzione di una merce. Le differenze intrinseche balzano evidenti dalle considerazioni innanzi esposte.

Il caricamento non ha valore pratico per la determinazione dei profitti dell'impresa assicuratrice; poichè esso contiene solo parte dei profitti dell'impresa. La misura del caricamento ha un valore più teorico che pratico in quanto permette di misurare di quale aliquota fu aumentato il premio puro (costo preventivo dell'assicurazione) per ottenere il premio di tariffa.

A tale corretto significato del caricamento noi ci riferimmo negli allegati alla relazione alla Camera dei deputati.

L'esame dei bilanci delle imprese di assicurazioni conferma peraltro quanto noi abbiamo affermato e mostra come i profitti derivanti dal caricamento siano la parte minima dei profitti realizzati dalle imprese.

È questa la caratteristica industriale dell'assicurazione sulla durata della vita umana: essa, ripetiamo, è una industria che permette la previsione di un minimo sicuro di utili; l'esperienza dirà, poi, quale sia la effettiva misura del profitto industriale.

Per la misura degli utili dell'industria assicurativa noi avremmo potuto riferirci ad esperienze straniere e dire che le buone imprese tedesche realizzano un utile commisurato al 25 per cento dei premi, le americane al 30, ecc., ma abbiamo preferito presentare al Parlamento solo previsioni molto pessimistiche, ma sicure, ed abbiamo perciò accennato a minimi di profitto unitario che l'Istituto nazionale di assicurazioni certamente supererà.

§ IX.

L'importanza finanziaria del monopolio delle assicurazioni sulla vita non ha bisogno di larga documentazione.

Anzi tutto, l'esercizio delle assicurazioni da parte dello Stato dà la garanzia più solida che si possa sperare pel risparmio che provvede a

bisogni di lunga scadenza. Esso consente poi allo Stato, che nella vita moderna rappresenta tanta parte dell'attività finanziaria del Paese, di potere con maggior libertà e più economicamente provvedere ai bisogni della pubblica economia. Ed è bene insistere sul valore della disponibilità di questa forma di risparmio da parte dello Stato, perchè siffatta disponibilità rinsalda potentemente la indipendenza finanziaria dello Stato. Infatti, mentre il risparmio ordinario ha una breve durata media e risente con squisita sensibilità le oscillazioni del mercato finanziario e le oscillazioni della vita economica del Paese, il risparmio investito in contratti di assicurazione, invece, ha una maggiore stabilità, perchè esso non è realizzabile dai beneficiari del contratto se non al verificarsi di eventi che sono indipendenti dalle oscillazioni economiche della vita nazionale.

Nè trattasi di somme poco ragguardevoli, poichè già fin da ora le Imprese di assicurazione hanno una riserva matematica che supera i 400 milioni, e la riserva nelle mani dell'Istituto di Stato crescerà rapidissimamente quando esso avrà esteso la sua produzione in tutte le forme di assicurazione ma specialmente nel campo delle assicurazioni popolari che permette ad alcune Imprese private straniere di raccogliere somme di premi annui veramente ingenti: nella sola Inghilterra circa 500 milioni di premi all'anno.

L'azione dell'Istituto di Stato varrà a porre riparo ad una forma di esportazione dei nostri capitali che non trova corrispondenza in servizi resi dall'attività degli stranieri al nostro Paese. Su 69 milioni di premi riscossi dalle Compagnie di assicurazione nel 1910, 38 erano percetti da Imprese straniere di assicurazione, vale a dire il 55 per cento del totale del risparmio annuo investito in contratti di assicurazione.

Se si considerano, poi, anche le riassicurazioni fatte da Imprese italiane, per i contratti che esse garantiscono, presso Imprese straniere, la quota di risparmio nazionale ch'è sindacato da Imprese straniere sale fino al 70 per cento.

Niuna animadversione verso le Imprese straniere ispira le riforme che proponiamo alla vostra approvazione per quanto concerne l'esercizio delle assicurazioni sulla vita. Noi intendiamo di mantenere nella politica economica

dello Stato quella ampia libertà d'investimento ch'è consentita nel nostro paese ai capitali stranieri, libertà ch'è tradizionale nella economia italiana. Ma in materia di assicurazione, come già rilevò l'illustre Presidente del Consiglio, non si tratta di capitali stranieri che vengano ad impiantare o fecondare industrie in Italia, nel qual caso essi sarebbero i benvenuti, ma di una organizzata esportazione del risparmio nazionale.

§ X.

Esaminando più analiticamente le varie disposizioni del disegno di legge, rileviamo che esso detta, e non poteva esser altrimenti, solo qualche norma generale sulla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sul suo funzionamento, sulla costituzione di un Comitato permanente direttivo, e sui controlli corrispondenti a quelli che nelle Società anonime sono esercitati dai sindaci. Abbiamo così voluto disciplinare la costituzione del Consiglio di amministrazione, determinare le deliberazioni che sono di sua esclusiva competenza, indicare quelle che devono ancora esser sottoposte all'approvazione del ministro d'agricoltura, industria e commercio, e quelle che, vestendo quasi il carattere di atti di Governo, debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio dei ministri ed alla sanzione Sovrana. Abbiamo così posti i concetti fondamentali che dovevano trovare posto nella legge, gettando, poi, le basi e le linee fondamentali del regolamento e dello statuto. Non ci pare, quindi, necessario chiarire le disposizioni che si riferiscono a tale punto, poichè ci siamo attenuti a quei criteri che meglio garantiscono, ed è facile constatarlo con la semplice lettura degli articoli in parola, il funzionamento più agile che sia possibile per l'Istituto e servono, nello stesso tempo, a determinare le diverse competenze e le singole responsabilità.

L'intervento di diritto di funzionari dello Stato nel Consiglio di amministrazione era raccomandato dalla natura pubblica dell'Istituto nazionale, nel quale, però, allo scopo di assicurarli un funzionamento con carattere industriale, abbiamo fatto posto ad elementi estranei che abbiano dato prova di capacità tecnica o amministrativa in istituti di previdenza o in

istituti affini. Nel collegio dei sindaci, trattandosi di un istituto analogo a quello dei sindaci delle società anonime, destinato ad esercitare il controllo più rigoroso sull'amministrazione dell'Istituto, non abbiamo creduto opportuno riservare alcun posto ad elementi estranei, chiamando a comporlo soltanto alcuni alti funzionari dello Stato. La stessa designazione dei componenti del collegio dei sindaci, la quale sarà fatta dal Presidente della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio di Stato, e dal Ministro del tesoro, non offre minori garanzie di serio ed efficace controllo di quello che su ogni amministrazione dello Stato è esercitato dalla Corte dei conti. Noi, anzi, avendo dovuto per imprescindibili necessità rinunciare al controllo della Corte dei conti, che logicamente pur si sarebbe dovuto avere per ogni atto amministrativo dell'Istituto nazionale, ci siamo vivamente preoccupati di rimediare con analoghe garanzie di retta amministrazione, e, mentre abbiamo voluto sostituire il controllo della Corte dei conti con l'istituzione di un collegio analogo a quello dei sindaci, lo abbiamo costituito esclusivamente di alti funzionari dello Stato, mantenendovi prevalente la rappresentanza di organi puramente costituzionali, cioè del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i cui rappresentanti eserciteranno il controllo sindacale insieme con un funzionario governativo nominato dal Ministro del tesoro. E ci siamo attenuti tanto scrupolosamente a questo, che abbiamo voluto riservare la presidenza del collegio stesso al consigliere della Corte dei conti, stabilendo che il Consiglio di Stato non possa designare a far parte del collegio che un suo referendario.

§ XI.

La natura pubblica dell'Istituto nazionale ci ha poi consigliato a introdurre alcune disposizioni, non nuove del resto nella nostra legislazione, dirette ad evitare intralci contabili dovuti a partite di giro ed a facilitare l'azione dell'Istituto con l'aiuto di altre pubbliche Amministrazioni. Così è innegabile l'opportunità della franchigia postale e della disposizione che autorizza l'Istituto a servirsi sussidiariamente degli uffici postali, previo accordo col ministro delle poste e telegrafi, per la riscos-

sione dei premi e il pagamento delle indennità dovute per contratti di assicurazione (art. 11).

Non poteva dubitarsi che l'Istituto dovesse sottostare alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, data la sua doppia natura di ente pubblico e d'Istituto di previdenza.

Le norme relative all'esercizio di tale vigilanza non potevano essere comprese nel disegno di legge senza una evidente stonatura. Esse devono essere stabilite con maggiore ampiezza nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Lo statuto disciplinerà l'istituzione e le funzioni delle sedi, uffici ed agenzie (art. 1) mentre il disegno di legge fissa al Consiglio di amministrazione e all'Istituto stesso, come abbiamo già visto, le loro rispettive più generali competenze.

La rappresentanza dell'Istituto, a somiglianza di quanto si ha nelle Società anonime, ed è anche stabilito per aziende di Stato od altri enti pubblici o semi-pubblici, è demandata al direttore, il quale ha anche il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, riassumendo in sé la direzione tecnica e amministrativa di tutto il movimento dell'Istituto (art. 9). La sua elevata posizione e le garanzie che accompagnano la sua nomina non potevano dispensarci dal seguire un criterio generalmente adottato per Istituti pubblici di così grande importanza: e però si propone la disposizione che egli non possa essere « rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri » (art. 9, ultimo capoverso).

Gli impiegati tecnici ed amministrativi dell'Istituto non sono equiparati agli impiegati dello Stato. La loro nomina e la loro rimozione sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Poiché noi ci proponiamo soprattutto di istituire un ente che, pur essendo un ente pubblico, possa essere organizzato a completa somiglianza delle più evolute organizzazioni industriali, ci siamo limitati, nel disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione, a quelle disposizioni d'ordine più generale che per debito di correttezza costituzionale debbono

costituire norme assolutamente inderogabili senza modificazioni legislative. Il regolamento e lo statuto disciplineranno più minutamente i rapporti del personale con l'Istituto, se pure non potrà sembrare opportuno lasciare ampia libertà di movimenti al Consiglio di amministrazione. Ci premeva, però, di stabilire un principio quasi del tutto nuovo nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e loro dipendenti, ed anche fra enti semi-pubblici e il loro personale. Non bastava all'uopo la disposizione che nega l'equiparazione del personale dell'Istituto ai funzionari dello Stato; allo scopo di fissare inderogabilmente nella legge principii che, opportunamente applicati, dovranno dare all'Istituto una impronta caratteristicamente industriale, abbiamo regolato le modalità della retribuzione del personale, stabilendo che essa possa esser determinata in parte, o anche prevalentemente, a cottimo o a provvigioni. È evidente che in questo campo, quanto meno si sarà vincolati da disposizioni di legge o di regolamento, tanto più sarà possibile al Consiglio di amministrazione seguire norme variabili caso per caso e senza schemi inderogabili stabiliti in precedenza, non diversamente da quanto accade nelle aziende private i cui maggiori vantaggi sono dati, appunto, dalla possibilità di una pronta azione corrispondente alle esigenze variatissime della vita industriale. E però, nonostante la natura pubblica dell'Istituto Nazionale, nonostante la varia ingerenza che su di esso esercitano i pubblici poteri, non sarà difficile imprimere un carattere schiettamente industriale, e scervo dai pesanti controlli delle pubbliche amministrazioni, a tutta la multiforme vita dell'Istituto, la quale sarà soltanto vincolata dai limiti di massima posti dal disegno di legge per quegli atti più importanti i quali implicano interessi così eccezionalmente gravi che non si poteva non regolarli con disposizioni legislative.

Un'altra notevole disposizione del disegno di legge è quella che impone agli impiegati dell'Istituto (art. 10), all'atto della loro assunzione in servizio, di stipulare con l'Istituto stesso un contratto di assicurazione, nei limiti che saranno prescritti dallo Statuto. Eliminato così ogni pericolo che dal personale dell'Istituto possano essere accampate pretese di quiescenza, si provvede opportunamente anche all'avvenire di quei

funzionari i quali abbiano speso la loro attività al servizio dell'Istituto.

Si viene così anche ad introdurre nella nostra legislazione un concetto del trattamento di quiescenza pel personale al servizio dello Stato che, se opportunamente esteso, potrà portare gradatamente allo sgravio degli ingenti oneri del bilancio dello Stato per il pagamento delle pensioni.

Poiché nel primo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati non era disciplinato un periodo transitorio, ci eravamo particolarmente preoccupati della condizione degli impiegati delle Compagnie di assicurazione, e avevamo stabilito una preferenza, quando il Consiglio di amministrazione avesse riconosciuta l'idoneità degli aspiranti, per quegli impiegati delle Compagnie di assicurazione che vi prestassero servizio da almeno tre anni al momento dell'andata in vigore della legge.

Ora, nonostante che nei riguardi del personale delle Compagnie di assicurazione le cose siano considerevolmente mutate, avendo le Compagnie stesse dieci anni di tempo per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana, pure abbiamo mantenuto tale disposizione, sia per agevolare l'ammissione nell'Istituto alle persone che per la preparazione fatta durante un lungo esercizio, vi hanno maggiore attitudine, sia per venire in aiuto, con tale doverosa preferenza, a quegli impiegati delle Compagnie di assicurazione che, preoccupandosi del loro avvenire, vorranno, sin dall'andata in vigore della legge, passare al servizio dell'Istituto nazionale.

Una disposizione, infine, che ci pare sia stata ingiustamente avversata è quella colla quale ci proponiamo di promuovere lo spirito della previdenza fin nei più piccoli centri, servendoci dei notai, degli impiegati comunali e degli impiegati postali quali agenti produttori dell'Istituto. Questi hanno, per la natura delle loro funzioni, grande opportunità di avvicinare persone appartenenti ai diversi ceti sociali, e di introdurre quindi la polizza di assicurazione in ambienti sinora intentati dalla propaganda dell'industria privata, perchè eccessivamente costosa.

Chiamando a far parte del personale produttore gli ufficiali postali, i notai e gli impiegati comunali, noi promoviamo un proficuo riav-

vicinamento fra il pubblico e questi funzionari, i quali, nei luoghi ove l'opera loro potrà essere più vantaggiosa, e cioè nei piccoli comuni, sono in più immediato contatto coi portatori del piccolo risparmio che d'ordinario non hanno conosciuto, finora, altra forma d'investimento che il deposito presso le Casse postali o le banche locali.

Nè l'opera di agenti produttori compiuta da tali pubblici ufficiali potrà costituire un danno pei produttori di professione, poichè il Consiglio d'amministrazione non mancherà anche al riguardo di seguire i dettami della pratica commerciale. Tutto dipende dai contratti che l'Istituto avrà coi maggiori produttori, e non è escluso che esso possa accreditar loro una qualche provvigione anche sui contratti conchiusi a mezzo dei pubblici ufficiali, innanzi indicati.

Quello che soprattutto ci interessava di stabilire nella legge è la facoltà dell'Istituto di servirsi di essi, poichè questi pubblici ufficiali godono la fiducia del pubblico e ancor più ne godranno quando saranno in grado di proporre proficui contratti essenzialmente di risparmio e di previdenza, garentiti dallo Stato.

Nè può temersi che una funzione così schiettamente commerciale sia in contraddizione con la qualità di pubblico ufficiale, poichè i notai, gli ufficiali postali e gl'impiegati comunali hanno funzioni o di servizio pubblico per conto dello Stato, o di certificatori di atti pubblici. Ad essi manca quasi sempre ogni facoltà discrezionale. Non si può quindi ragionevolmente temere che il diniego a contrarre un'assicurazione possa avere come conseguenza qualche ingiusta rappresaglia.

§ XII.

L'articolo 12 del disegno di legge impone all'Istituto nazionale due obblighi, nei riguardi del sindacato che il Parlamento ha diritto di esercitare sull'Istituto.

1° obbligo di comunicazione da parte del ministro di agricoltura, industria e commercio; della relazione annuale del Consiglio di amministrazione e della relazione del collegio dei sindaci;

2° obbligo di comunicazione triennale di un particolareggiato bilancio tecnico.

Colla prima disposizione si vuole permettere

al Parlamento di prendere in ciascun anno cognizione dell'andamento amministrativo dell'Istituto e dei risultati finanziari da esso conseguiti.

Evidentemente, i risultati finanziari non potranno essere accertati, alla fine di ciascun esercizio, se non in seguito alla elaborazione del bilancio tecnico concernente l'esercizio stesso. Ma tale bilancio tecnico annuale è destinato a rimanere atto interno dell'Istituto. Esso dovrà pur essere elaborato con rigoroso procedimento ma non conterrà tutte quante quelle esposizioni analitiche, che consentono a chi vive fuori dell'ordinamento tecnico dell'impresa di poter valutare per singoli contratti, per singole forme di assicurazioni, per natura di operazioni previdenziarie, quali siano stati i profitti realizzati dall'Istituto.

Il secondo obbligo, invece, completa ed integra il primo. Esso impone all'Istituto la presentazione al Parlamento, ogni triennio, di un bilancio tecnico analitico; sicchè il Parlamento possa giudicare della opportunità di alcune direttive prese dall'Istituto nello sviluppo di determinati affari; dei risultati conseguiti per ciascun ramo di assicurazioni sulla vita; della corrispondenza alla realtà, delle ipotesi di mortalità e di investimento dei capitali assunte a basi di calcolo delle tariffe, della convenienza di queste e del margine di profitto che esse consentono all'Istituto. La comunicazione del bilancio tecnico triennale al Parlamento con tutti quanti i suoi allegati statistici e finanziari dovrebbe essere come la base documentale di un ampio ed elevato controllo da parte del Parlamento sull'andamento amministrativo, tecnico, e finanziario dell'Istituto nazionale di assicurazioni.

§ XIII.

Si era da alcuni obbietato contro l'esercizio del monopolio delle assicurazioni da parte dello Stato che gli assicurati avrebbero corso il rischio di non poter contare sulla discrezione dell'Istituto assicuratore nei rispetti del fisco. Ogni timore a noi pare infondato, anche perchè già nel regime vigente, gli ispettori delle tasse, per la legge sulle tasse sulle assicurazioni, hanno il diritto di consultare i repertori polizze delle compagnie di assicurazione e tutti

i libri delle aziende assicuratrici. Ciò nonostante, abbiamo voluto eliminare ogni dubbio al riguardo, dichiarando esplicitamente che i pubblici funzionari e il personale dell'Istituto non possono comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti tra l'Istituto nazionale e i privati (art. 18).

Ci è stato opposto che in tal modo noi sanzionavamo un obbligo assai facile ad essere eluso, ma non vi è ragione di ritenere che tale tutela degli interessi degli assicurati sia di difficile applicabilità pratica, poichè non è questo il primo caso, nella nostra legislazione, nel quale la diretta conoscenza di alcuni fatti non possa esser sfruttata a scopi determinati: talora anzi la legge stessa prevede casi nei quali, per esempio, il giudice non può tener conto di alcuni elementi di cui sia venuto a conoscenza pure in forma ufficiale, benchè senza l'osservanza di maggiori formalità (art. 479 Codice di procedura penale), oppure di atti i quali non gli risultino da private scritture in regola con le prescrizioni delle leggi fiscali.

Gli assicurati presso l'Istituto nazionale possono sentirsi completamente al sicuro da ogni pericolo di comunicazione, dei loro contratti, ad estranei ed agli agenti del fisco, e particolarmente da comunicazioni ufficiali, che sono le sole dalle quali essi, in materia fiscale, avrebbero a temer danno.

§ XIV.

Al regime di monopolio è fatta eccezione per tutti gli Istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza e di pensioni, per le Casse di previdenza già riconosciute per decreto Reale, per le Società di mutuo soccorso non aventi scopo di speculazione che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire 1000, o una rendita non superiore a lire 400 annue; alle Amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedano direttamente al trattamento di quiescenza o di pensione, o a sussidi in caso di morte per il loro personale; e infine per i contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Ci riserbiamo di dire più ampiamente delle Società di mutua assicurazione alle quali non abbiamo creduto di estendere l'eccezione di

favore consentita dall'art. 3. In quanto agli Istituti di previdenza, alle Amministrazioni pubbliche e alle aziende private che direttamente provvedano al trattamento di quiescenza o di pensione o a sussidi in caso di morte ed ai contratti stipulati a norma dell'articolo 1789 e seguenti del Codice civile le ragioni della eccezione sono di per sè stesse evidenti.

Gli Istituti di previdenza destinati per legge a funzioni cui provvede l'assicurazione sulla durata della vita umana non potevano ragionevolmente venir soppressi con la creazione dell'Istituto nazionale. Se questo dimostrerà di esser meglio adatto alle funzioni demandate ora ad altri pubblici Istituti, sarà cura del legislatore di regolare, in seguito, nel modo più opportuno e più proficuo i rapporti fra l'uno e gli altri. In quanto ai contratti vitalizi previsti dal Codice civile, non è parso opportuno vietarli, poichè, se essi rappresentano forme sostanzialmente rispondenti al concetto dell'assicurazione sulla durata della vita umana, sono però contratti aventi una lunga tradizione storica e legislativa e che non conviene proibire poichè manca quasi l'elemento tecnico ed economico dell'impresa. Nè si è creduto opportuno di estendere il divieto, di cui all'art. 1, a quelle Casse interne di pensione o sussidi le quali, piuttosto che presentare il carattere di piccole imprese di assicurazione, rappresentano provvide istituzioni previdenziarie messe accanto a determinati contratti di lavoro, come cosa strettamente accessoria.

Così pure era doveroso mantenere in vita gli Istituti di previdenza di carattere strettamente locale o professionale, e principalmente le Casse di previdenza già riconosciute per Decreto Reale, cioè tutte quelle che avranno avuto tale riconoscimento all'atto dell'andata in vigore della legge. Tali istituzioni hanno reso notevoli servizi alla causa della previdenza e, dentro limiti modesti, sono ancora destinate alla sua diffusione. L'autorizzazione per decreto Reale che è richiesta pel loro funzionamento, la vigilanza che su di esse viene esercitata, l'organizzazione tecnica sufficiente e la capacità di far fronte ai propri impegni, sono tutte ragioni che ne giustificano il mantenimento, poichè i loro intenti modesti danno garanzie che la pubblica buona fede non può esser tratta in inganno. Forse non tarderà molto e le stesse Casse di

previdenza sentiranno il bisogno e l'utilità di trasformarsi in intermediari dell'Istituto nazionale. Formatasi una grande solidarietà fra il piccolo e il grande risparmio investito nelle polizze dell'Istituto nazionale, non vi sarà più posto per enti con sfera di azione limitata, la cui ragion d'essere è riposta nell'attuale modesto sviluppo della previdenza.

Le Società di mutuo soccorso non aventi scopi di speculazione, che assicurano ai loro soci un capitale non superiore alle lire 1000 o una rendita non superiore alle lire 400 annue, possono ancora utilmente essere mantenute, poichè, oltre che a uno spirito di illuminata previdenza, rispondono sopra tutto a un bisogno altamente civile, allo spirito di associazione fra persone che nelle identiche condizioni economiche e sociali sono sottoposte agli stessi rischi. Un istintivo spirito di conservazione determina tali associazioni dirette alla difesa contro mali comuni. Le società di mutuo soccorso meglio costituite hanno già la personalità giuridica; e la vigilanza governativa garantisce abbastanza bene il mantenimento degli impegni assunti. Ma, più che altro, qui come nelle Casse di previdenza, quello che più particolarmente ci ha indotti a mantenerle in vita è la diretta amministrazione da parte degli interessati, i cui risparmi, se pure forse poco economicamente impiegati, non corrono il pericolo di servire a scopi estranei, avvantaggiando privati speculatori. È per questo che abbiamo limitato l'eccezione per le Società di mutuo soccorso a quelle sole che assicurano modeste somme e che non abbiano carattere di speculazione.

L'uno e l'altro requisito impediscono poi che possa pensarsi a frodi alla legge con paludamenti, sotto forma di società di mutuo soccorso, di imprese destinate ad esercitare l'assicurazione sulla durata della vita umana.

§ XV.

Non abbiamo creduto di estendere l'eccezione alle mutue di assicurazioni sulla vita, poichè nulla avrebbe giustificato tale deroga al principio generale introdotto nella legge. Le mutue non presentano notevoli vantaggi per gli assicurati se non quando l'oggetto dell'assicurazione è tale da richiedere un elemento personale, qual-

che cosa di più, cioè, della semplice amministrazione di capitali.

Così le mutue assicuratrici riescono molto utili per provvedere a singoli bisogni locali e per un numero ristretto di persone, come, ad esempio, le piccole mutue le quali assicurino il bestiame o i danni agrari. Ma dove tale carattere personale e, diremmo quasi, familiare, viene a scomparire, cessa anche ogni ragione di essere delle mutue.

Le piccole mutue le quali hanno reso notevoli servizi così allo spirito della previdenza che dell'associazione, non convengono più, quando ci si trova di fronte a rischi il cui accertamento presenta una grande semplicità, e quando non è indispensabile una vigilanza e una mutua cooperazione da parte degli assicurati. Ad esempio, anche nel caso delle assicurazioni contro i rischi della grandine, sembrano più indicate, ormai, le grandi imprese capitalistiche che non le piccole mutue.

Ancora più evidente è poi la necessità di un largo campo di distribuzione dei rischi in materia di assicurazioni sulla vita.

Nè le mutue si raccomandano per migliori sistemi amministrativi in confronto delle imprese capitalistiche.

Sono noti i risultati dell'inchiesta americana sull'organizzazione di qualche grande mutua. Teoricamente le mutue, oltre ad una notevole economicità dell'assicurazione, avrebbero dovuto offrire agli assicurati il vantaggio della diretta amministrazione dei propri capitali, in quanto i possessori di polizze avrebbero dovuto concorrere all'elezione delle cariche sociali. Ma questo non è mai accaduto in nessuna Compagnia. Per le elezioni dei consiglieri di amministrazione della *New-York Life*, su 800,000 assicurati vi parteciparono solo 30 soci, quasi tutti impiegati della Compagnia. Nè questo è un fenomeno isolato. Abbiamo qui voluto citare espressamente solo un caso veramente tipico.

Generalmente nelle mutue l'amministrazione è nelle mani del personale esecutivo il quale sostiene i consiglieri e non di rado divide con esso le provvigioni d'acquisizione dei contratti. L'inchiesta parlamentare americana è veramente molto istruttiva al riguardo.

Intensa fu anche la partecipazione delle Mutue di assicurazione alle lotte politiche, special-

mente nella lotta contro le riforme legislative sui *trusts*, essendo quasi tutte le Mutue fortemente impegnate in sindacati industriali e in *trusts*.

Abbiamo solo citato, ripetiamo, fatti assai caratteristici, i quali denotano fino a che punto possano giungere gl'inconvenienti che sono propri di grandi organizzazioni di mutue assicuratrici.

Le mutue potrebbero giustificarsi se presentassero un notevole vantaggio per gli assicurati, che sono i consumatori della merce da esse prodotta. La mutualità assicurativa dovrebbe, dunque, fare ottenere la merce ad un prezzo inferiore a quello che può essere fatto sul mercato. Vale a dire che l'organizzazione mutua dovrebbe provvedere o a una riduzione del costo di produzione della merce o ad una riduzione delle spese che sono sopportate per mettere la merce a disposizione del consumatore.

Nelle assicurazioni il costo di produzione corrisponde al costo tecnico dei rischi, mentre alle spese di carattere commerciale corrispondono le spese di amministrazione in genere. Ora in quei rami di assicurazione nei quali, come abbiamo già visto, l'amministrazione diretta o quasi degli assicurati viene a ridurre il costo di produzione della merce, in quanto provvede ad una rigorosa selezione dei rischi, la mutualità presenta un carattere specifico di convenienza economica. Ma nelle stesse assicurazioni contro i danni, nelle quali l'intervento diretto degli assicurati più non giova alla selezione dei rischi (assicurazione grandine) e nelle assicurazioni sulla durata della vita umana le quali si riducono alla semplice amministrazione dei capitali, viene a mancare la convenienza del regime della mutualità. Quando le mutue debbono, esercendo il ramo vita, estendere la loro organizzazione su una vasta zona, l'organizzazione in se stessa non ha più nulla di diverso che se si trattasse di società anonime: la mutua di assicurazione non è in tal caso che una forma larvata di organizzazione capitalistica. All'inizio dell'organizzazione di una mutua, poichè è ristretto il numero dei soci, non si può prevedere una rigorosa applicazione delle leggi statistiche che si fondano sui grandi numeri ed è quindi necessario ricorrere a un capitale di garanzia. Questo viene fornito dal gruppo dei soci promotori e questo, come nelle organizza-

zioni capitalistiche, non solo chiede un saggio d'investimento più che remunerativo, ma impone ed ottiene sempre che l'amministrazione s'inizi e rimanga nelle mani di coloro che forniscono direttamente il capitale o che, per esempio, riuscirono a piazzare un prestito emesso dalla mutua. Nè si creda che l'allargarsi del numero dei soci faccia sostanzialmente cambiare la condizione di privilegio dei soci promotori, poichè i nuovi assicurati non si considerano vincolati all'associazione che per il contratto di assicurazione al quale essi guardano assai più che al loro diritto di partecipare all'amministrazione dell'impresa. In tal modo non di rado i soci promotori, più ancora che nelle imprese capitalistiche in forma di società anonime (nelle quali almeno i trasferimenti del capitale azionario hanno per effetto corrispettivi mutamenti nel Consiglio d'amministrazione), si mantengono assicurata, con lauti stipendi, la direzione della mutua, e si fanno sempre rieleggere nelle elezioni, dai pochi partecipanti alle elezioni stesse, che sono quasi sempre raccolti nel personale esecutivo.

Il risultato delle mutue è quindi assai spesso di consentire a un ristretto numero di persone di realizzare larghi compensi per posti direttivi, per partecipazione al Consiglio d'amministrazione, e per ogni sorta di speculazioni sulla gestione dei capitali, senza che essi corrano alcun rischio, e senza che il loro profitto possa essere, anche indirettamente, utile alla generalità dei soci. Sicchè, delle organizzazioni capitalistiche le mutue di assicurazioni sulla vita non hanno in più che la mancanza della responsabilità e del rischio propri dell'investimento del capitale azionario. Nè può dubitarsi che gl'inconvenienti rilevati dalle inchieste americane non possano, col tempo, inquinare la vita delle Mutue di altri paesi. Quanto or ora siamo venuti esponendo in materia di partecipazione dei soci alle elezioni dei Consigli d'amministrazione, è documentato irrefutabilmente anche da verbali legali di adunanze delle assemblee dei soci per le elezioni dei Consigli di amministrazione e per l'approvazione dei bilanci delle nostre Mutue.

All'elezione del Consiglio d'amministrazione della « Popolare » (lo stesso deve dirsi per l'approvazione del bilancio), parteciparono, nel 1908, 61 soci; nel 1909, 60; e nel 1910, 76, su un

totale di polizze in vigore, in media nel triennio, di oltre 20,000 assicurazioni. Vale a dire che la partecipazione degli assicurati al supremo controllo dell'amministrazione dei loro capitali non è superiore alla proporzione del 3 e mezzo per mille.

L'esame dell'opera delle mutue nel nostro paese, ci porta alle seguenti conclusioni:

1° A parte le considerazioni ora fatte sulla garanzia della responsabilità inerente alle imprese capitalistiche, le mutue hanno tariffe di premi quasi uguali alle tariffe adottate dalle anonime.

2° A tale mancanza al loro scopo economico le Mutue non suppliscono con distribuzione di utili fra gli assicurati, poichè dai bilanci dell'ultimo quinquennio risulta che la « Concordia » e la « Mutua italiana » non hanno mai potuto distribuire utili, mentre la « Popolare » non distribui utili negli anni 1905, 1906, 1908 e 1909, e solo nel 1907 e 1910 distribui utili nella tenue misura dell'uno e cinque per cento dei premi pagati nell'anno. Quota ben modesta, la quale non vale nemmeno a compensare i maggiori rischi di carattere commerciale che i soci delle mutue sopportano in qualità di partecipanti ai rischi dell'impresa.

Per tutti i gravi e irrimediabili inconvenienti sopra rilevati, inconvenienti direttamente dipendenti dalla natura stessa di tali enti, l'organizzazione delle Mutue assicuratrici sulla vita non è certo più sana ed economica delle Società anonime di assicurazione.

Non ci par dunque giustificata la difesa che si tenta del principio della mutualità e degli interessi dei soci.

L'Istituto Nazionale, nell'esercizio monopolistico dell'industria delle assicurazioni sulla durata della vita umana, dovrà esso stesso considerarsi come una grande Mutua nazionale. Esso non vuol ripromettersi di raggiungere il massimo profitto dai contratti di assicurazione, ma di creare attraverso le assicurazioni una vasta e complessa solidarietà fra i bisogni della previdenza delle classi proletarie e delle classi più agiate. Poichè non vi sarà modo migliore di rendere gli assicurati effettivamente compartecipi degli utili dell'Istituto che facendo pagar loro premi inferiori a quelli attualmente vigenti, cosa questa prevedibile con quasi assoluta certezza, poichè è

fuori dubbio che in regime di monopolio il costo tecnico dell'assicurazione sarà per lo meno di tanto minore di quanto, data la vastità del campo d'azione dell'Istituto nazionale, potranno essere ridotte le spese generali di amministrazione e le spese di provvigione.

§ XVI.

Le associazioni tontinarie o di ripartizione sono vietate. La tecnica attuariale e l'esperienza hanno provato chiaramente la inefficacia di tali forme previdenziarie.

L'articolo 23 ammette pei soci delle associazioni tontinarie o di ripartizione il diritto al recesso. Questo non è che una conseguenza diretta della trasformazione degli Istituti stessi.

Un commissario Regio nominato dal ministro di agricoltura industria e commercio procederà per ciascuna associazione all'accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione del valore attuale dei contratti in corso, vale a dire alla determinazione dei diritti dei singoli soci. Il commissario liquidatore provvederà pure alla ripartizione contabile delle attività patrimoniali fra i soci, in proporzione dei valori dei contratti. La ripartizione effettiva non potrà effettuarsi che nella misura in cui le attività verranno realizzandosi con le norme della più prudente amministrazione. I soci che non avranno espresso la volontà del recesso s'intenderanno o iscritti all'Istituto Nazionale di assicurazione per una delle due forme assicurative indicate: contratti vitalizi o capitali differiti, o, in mancanza di dichiarazione, e se operai, s'intenderanno iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza.

§ XVII.

Le provvidenze che concernono una fase transitoria di esercizio delle assicurazioni da parte delle imprese private, rendevano anche meno urgente la disposizione del disegno di legge che concerne la cessione del portafoglio all'Istituto nazionale. Poichè siamo convinti che le condizioni sotto le quali le imprese possono essere autorizzate a continuare, per un decennio, l'assunzione di nuovi affari nel Regno, sono tali che consentono ad esse un ragionevole margine di profitto. Ciò nonostante, abbiamo voluto mantenere la facoltà alle im-

prese che giudicassero troppo costosa la gestione nella fase transitoria o che pensassero devolvere l'attività della organizzazione ad altri rami di industria o di speculazione, di potere senz'altro provvedere ad eque condizioni alla cessione all'Istituto nazionale di tutti gli affari in corso.

Muove da tale ragione l'obbligo fatto all'Istituto di accettare la cessione dei portafogli contro il versamento da parte delle imprese assicuratrici, della riserva matematica corrispondente alla durata dei contratti.

Ed a meglio garantire gli interessi delle imprese di assicurazione, allo scopo di ovviare i probabili inconvenienti di una rapida liquidazione delle attività delle imprese stesse, si ritenne opportuno anche di temperare l'obbligo del versamento con la parziale surrogazione di una garanzia che sia riconosciuta valida dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto. Per effetto di tale temperamento anche le imprese che avessero larga parte delle loro attività patrimoniali investite in immobili od in crediti ipotecari, avrebbero modo di attendere la scadenza dei crediti o le condizioni più favorevoli del mercato per realizzare le loro attività.

Sono rimandate, poi, ad apposito decreto Reale, le norme per il calcolo delle riserve matematiche, poichè trattasi di materia complessa, la quale se ha potuto avere una qualche formulazione precisa nel suo aspetto teorico, ha bisogno peraltro di criteri analitici numerosi e particolareggiati nel suo aspetto economico-industriale.

La definizione classica della riserva matematica quale differenza fra il valore attuale degli impegni assunti dall'assicuratore e gli impegni assunti dall'assicurato, dà solo una norma generica. Essa, nel suo aspetto strettamente tecnico, si traduce nella equivalenza fra valore attuale della somma promessa dall'assicuratore e valore attuale dei premi puri da corrispondersi dall'assicurato, in base ad un determinato schema di svolgimento della mortalità, e ad una certa ipotesi di rendimento dei capitali. Ma intorno alla norma generica, sopra indicata, la pratica delle assicurazioni è venuta adattando fattori di integrazione dipendenti e dalle varie forme industriali assunte dalla produzione delle assicurazioni, e dalle condizioni speciali dei contratti, e dalle espe-

rienze fatte dalle Imprese private specialmente per quanto concerne la durata media delle polizze.

Ai dubbi che erano sorti sulla portata del primo comma dell'art. 28, circa la deduzione delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate, noi volemmo esplicitamente togliere ogni ragione di essere, e però fu detto che le riserve matematiche sarebbero state depurate dalle spese di acquisizione non ancora ammortizzate. A noi sembrava evidente che non potesse cader dubbio sull'obbligo da parte dell'Istituto di accreditare, all'atto della cessione, le imprese assicuratrici di quella parte del costo dei contratti di assicurazione, che, per la insufficiente durata dei contratti stessi, non aveva trovato ancora ammortamento nelle quote di caricamento sui premi già percepite dalle Imprese assicuratrici. In questa materia ci è parso opportuno di non vincolare, *a priori*, il criterio industriale che può guidare il Consiglio di amministrazione dell'Istituto a dettar norme appropriate alla valutazione della cessione dei portafogli. Certo, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale nel proporre le norme che dovranno essere fissate per decreto Reale, per la valutazione dei vari tipi di insieme dei contratti di assicurazione, si ispirerà a quei criteri equitativi, che meglio consentiranno di tutelare rigidamente gli interessi del novello Istituto e di agevolare alle Imprese assicuratrici, esercenti nel Regno, il ritiro dalla industria.

§ XVIII.

La questione delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione alle Compagnie di assicurazione a continuare l'esercizio delle assicurazioni vita, durante la fase transitoria, si ricollega, principalmente, alla questione delle garanzie da prestarsi dalle imprese assicuratrici a favore degli assicurati.

Dal punto di vista tecnico la questione ci riporta all'esame tecnico che abbiamo altre volte fatto del contratto d'assicurazione sulla durata della vita umana. Per ciascun contratto l'Impresa riceve premi annuali i quali per un certo numero di anni rappresentano una somma di gran lunga superiore al costo effettivo dei rischi. Sicchè le somme così anticipate dagli assicurati

devono restar vincolate, presso le Imprese di assicurazione, per far fronte ai maggiori rischi che si riferiscono agli anni futuri. Queste somme costituiscono le riserve matematiche e danno il valore attuale degli impegni futuri assunti dalle Imprese assicuratrici verso gli assicurati. Senza dubbio, un razionale ordinamento delle Imprese di assicurazione imporrebbe che gli assicuratori vincolassero presso lo Stato a favore degli assicurati tutte le riserve matematiche, le quali invero rappresentano la sola effettiva garanzia. Ma gli inconvenienti per le Imprese di assicurazione sarebbero moltissimi e le disposizioni relative dovrebbero avere un carattere di eccezionale rigore. Peraltro la genesi dell'art. 145 Codice di commercio è la manifestazione più sintomatica della necessità in cui, in questa materia, si trova il legislatore di accogliere norme empiriche e forse inadeguate, più ispirate a criteri equitativi di opportunità, che rispondenti alle rigorose esigenze dei dettami della tecnica assicurativa.

L'art. 145 di Codice di commercio sorse, come è noto, come un compromesso fra la proposta del relatore del Senato, il quale richiedeva il deposito di tre quarti dei premi, e le richieste delle Imprese di assicurazione che reclamavano la piena disponibilità delle somme riscosse. Fu così che si addivenne a sancire l'obbligo per le Imprese nazionali e straniere di depositare rispettivamente un quarto e la metà dei premi riscossi. Si ritenne di creare, così, una condizione più vantaggiosa alle Imprese nazionali le quali hanno per l'art. 145 Codice di commercio una maggiore disponibilità di capitale da investire con redditi più proficui dei titoli di Stato. Ma, tanto in questa materia ha importanza la garanzia con la quale le Imprese si presentano di fronte al pubblico, che i maggiori obblighi imposti alle compagnie straniere dall'art. 145 Codice di commercio si risolveranno in loro favore, poichè furono fatti valere presso il pubblico italiano il quale si rivolse con maggior fiducia che alle Imprese straniere. E lo dovettero riconoscere ben presto gli stessi assicuratori i quali auspicarono una modificazione dell'art. 145, nel senso dell'equiparazione delle Compagnie nazionali alle straniere. Sicchè l'onor. Raineri, presentando al Parlamento un disegno di legge sull'esercizio delle assicurazioni sulla vita diceva al riguardo: « Con lo

stabilire una differenza di trattamento fra le Società nazionali e le Società straniere, la disposizione legislativa, favorisce queste ultime, poichè il deposito ad esse imposto le addita al pubblico favore, come quelle che apparentemente offrono maggiori garanzie ».

È per questo, che, a mio credere, nella fase transitoria, le Imprese nazionali debbono desiderare soprattutto di esser messe alla pari, sotto ogni punto di vista, delle Compagnie straniere.

Nè una disposizione che avesse istituito il controllo del Ministero di agricoltura, industria e commercio sugli investimenti di tutte le riserve e la costituzione di esse a garanzia degli assicurati avrebbe portato per le imprese assicuratrici soltanto un maggior onere finanziario: essa avrebbe prodotto un gravissimo intralcio nell'ordinamento amministrativo e tecnico mantenuto dalle imprese. Queste avrebbero dovuto scindere la loro organizzazione, separando la parte relativa ai contratti assunti prima della entrata in vigore della legge da quella che sarebbe stata richiesta per i contratti conclusi nella fase transitoria, col vincolo per questi ultimi, della riserva matematica in favore degli assicurati. Ora, specie tenuto conto della durata della fase transitoria, il solo costo di una tale trasformazione tecnica ed amministrativa avrebbe costituito un onere insopportabile per le imprese di assicurazione.

Invece, la condizione imposta al num. 2 dell'articolo 29 consente alle Imprese di mantenere inalterata la propria organizzazione amministrativa e tecnica; poichè nulla rimane innovato nel procedimento imposto dalla legislazione vigente per i depositi prescritti a garanzia della massa degli assicurati.

Nè la parificazione delle Compagnie nazionali alle straniere può render impossibile alle prime l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana. In quanto è evidente che sarà loro possibile realizzar profitti, nello stesso modo che è avvenuto sinora per le imprese straniere. Le Imprese nazionali da una diversa richiesta di garanzie per gli assicurati più che vantaggio avrebbero avuto danno considerevole, tenuto conto specialmente delle condizioni di esercizio delle assicurazioni durante la fase transitoria.

Per quanto concerne i profitti realizzabili con le condizioni richieste dall'art. 29, piacemi ri-

cordare ancora che sulle basi tecniche indicate nella relazione al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, - le quali, ingiustamente attaccate in un periodo astioso della nostra vita pubblica - han trovato ora piena ed ampia giustizia presso tutti i competenti, abbiamo dimostrato che anche quando i capitali affidati dagli assicurati alle Imprese di assicurazione rendessero a queste solo il 3.25 per cento, ed anche quando, per ipotesi sfavorevolissima, la mortalità degli assicurati fosse uguale a quella della popolazione generale del Regno osservata un decennio fa, le tariffe attuali consentirebbero sempre alle Imprese di assicurazione caricamenti che vanno dal 25 al 41 per cento del premio puro. Ora, se possono aversi tali vantaggiosi caricamenti per l'ipotesi pessimistica di un rendimento 3.25 per cento di tutto l'ammontare dei premi, i caricamenti stessi sono da considerarsi già più elevati poichè l'art. 29 consente il rendimento del 3.50 per cento, almeno, per una metà dei premi riscossi. Tutto questo, ben s'intende, a prescindere dagli ingenti profitti delle Imprese di assicurazione per favorevoli scarti di mortalità.

Niuna preoccupazione, quindi, può essere giustificata circa la convenienza finanziaria delle Imprese nazionali a richiedere l'autorizzazione a continuare l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana durante la fase transitoria.

Una fase transitoria era non solo opportuna nell'interesse delle Società esercenti, ma opportuna e conveniente anche nell'interesse dell'Istituto nazionale di assicurazioni. Infatti, il non sostituire *uno ictu* alle Società presenti, l'Istituto nazionale mentre consentiva alle prime di

realizzare nuovi benefizi e quindi attutiva l'urto, dava all'Istituto nazionale modo di sorgere con più calma e ponderazione, di profittare dei frutti della esperienza, di valersi nei primi anni della collaborazione di enti e di Società già esperti per lunga consuetudine di attività industriale.

Signori Senatori,

La Camera dei deputati in tutte le votazioni ha dato largo suffragio e largo consenso ai nostri provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni. Poche grandi leggi finanziarie, nessuna forse fra quelle che hanno appassionato l'opinione pubblica, sono state approvate con maggior numero di voti. Se in qualche periodo della discussione vi furono animate controversie, è perchè si discutevano indirizzi di politica e questioni del tutto estranee agli scopi di previdenza sociale, di politica finanziaria e di sano ordinamento del credito che avevano ispirato il nostro disegno.

Dopo che il problema è stato discusso in ogni sua parte e tutte le soluzioni sono passate sotto il controllo della critica, il consenso è stato facile. Lo Stato potrà con la sua poderosa organizzazione far discendere la previdenza in classi sociali quasi finora impenetrate, e mentre il nuovo Istituto nazionale sarà una forza finanziaria di primo ordine, i benefizi saranno destinati non già a scopo fiscale, ma a costituire nuove e più benefiche forme di previdenza sociale, fra le moltitudini dei lavoratori, sempre più interessate alla vita, alla prosperità e alla potenza dello Stato.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE	Situazione al 31 dicembre 1910					Premi dell'esercizio 1910
		Polizze in vigore	Capitali assicurati	Rendite assicurate	Riserva matematica	Depositi per l'art. 145 C. di C.	
A) Società nazionali.							
I. — SOCIETÀ ANONIME PER AZIONI.							
1	Assicurazioni diverse	80	1,251,800	1,960	997,207	378,000	13,305
2	Compagnia di assicurazioni di Milano	22,689	129,808,330	1,719,668	43,618,512	11,620,258	6,972,890
3	La Reale	16,780	128,959,439	1,275,367	36,101,432	11,900,025	5,224,901
4	La Fondiaria	28,025	176,947,703	1,810,851	50,406,888	15,036,356	6,986,950
5	L'Alleanza	9,278	54,014,402	54,850	6,472,458	2,483,127	1,983,385
6	La Provvidenza	812	4,372,987	2,101	239,594	57,304	136,789
7	La Roma	3,221	6,217,312	700	212,622	109,769	218,599
8	L'Italiana	1,049	9,257,770	7,060	592,041	199,244	398,508
9	La Catania	279	341,754	"	4,469	4,700	8,201
10	La Tutelare	8,659	8,055,806	"	362,526	118,367	222,131
11	L'Ausonia	311	539,110	"	26,997	413,765	19,430
12	La Stella	7,774	2,420,409	"	140,581	35,317	95,496
13	L'Industriale	326	1,446,402	1,100	53,141	12,799	33,283
14	Partenope	621	618,019	"	16,112	9,987	23,738
		99,904	524,254,273	4,873,657	139,247,580	42,379,018	22,337,606
II. — SOCIETÀ MUTUE.							
15	La Popolare	90,326	76,277,566	595,741	18,380,545	5,573,732	2,969,019
16	Cassa mutua di assicurazioni	208	92,283	"	92,434	31,078	8,275
17	Previdenza e famiglia	1,124	3,154,180	"	17,009	1,464	9,808
18	La mutua italiana	4,539	18,854,873	8,604	1,897,791	627,166	797,785
19	La mutua nazionale	28	58,500	"	8,251	1,644	932
20	La Concordia	4,836	8,320,652	"	794,942	250,928	400,107
21	Mater	182	113,700	"	12,238	3,000	3,634
		31,243	106,871,754	604,345	21,203,210	6,489,012	4,189,560
III. — SOCIETÀ COOPERATIVE.							
22	L'Iniziativa	5,023	3,957,684	406	700,489	314,352	171,699
23	Compagnia nazionale assicuratrice . .	5,930	9,878,652	"	648,409	301,255	371,686
24	Società cattolica di assicurazioni . .	15,445	43,465,912	94,851	3,532,234	1,766,228	1,530,940
25	Società anonima cooperativa italiana .	1,815	13,030,869	23,472	1,628,309	858,100	945,215
26	Istituto nazionale di previdenza . . .	287	199,785	"	61,825	25,845	8,566
27	Compagnia italiana di assicurazioni .	6,359	10,555,663	101,404	1,443,936	332,106	771,481
28	La Vera Provvidenza	7	6,014	"	924	1,173	503
29	Società nazionale di credito e di assicurazioni	1,337	1,099,757	"	43,788	13,083	28,721
30	Banca di previdenza (già Trinacria) .	180	213,408	"	3,446	1,171	2,127
31	La Forza	15	37,000	"	1,100	2,809	3,937
32	Consorzio italiano di assicurazioni . .	3,732	7,356,090	"	52,540	(1) 6,279	50,553
		40,130	89,800,834	220,133	8,117,000	3,652,401	3,885,428
	Totale Società nazionali.	171,277	720,926,861	5,698,135	168,567,790	52,520,431	30,412,584

(1) Cifra del bilancio al 31 dicembre 1909.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE	Situazione al 31 dicembre 1910					Premi dell'esercizio 1910
		Polizze in vigore	Capitali assicurati	Rendite assicurate	Riserva matematica	Depositi per l'art. 145 C. di C.	
B) Società estere.							
I. — SOCIETÀ AUSTRO-UNGARICHE.							
1	Assicurazioni Generali	34,735	320,807,454	429,895	97,386,780	55,352,000	13,071,528
2	Riunione adriatica di sicurtà	24,444	194,696,802	527,434	48,499,579	26,910,448	7,032,592
3	Prima società ungherese	1,346	11,594,377	6,801	955,107	778,586	448,538
4	Il Danubio	3,635	26,180,449	26,755	4,664,237	3,538,131	972,791
5	L'Ancora	3,251	39,543,254	698,692	8,096,700	5,380,404	1,564,162
6	La Fenice austriaca	4,507	34,505,527	21,970	6,086,443	4,852,834	1,304,860
7	L'Atlante	58	481,300	"	24,050	16,057	23,488
		71,976	627,818,163	1,711,547	165,712,896	96,828,460	24,417,959
II. — SOCIETÀ FRANCESI.							
8	Le Monde	1,008	5,161,639	4,375	1,156,545	1,069,055	200,859
9	Le Nationale	4,357	35,128,077	13,718	11,021,268	12,035,749	1,339,993
10	Le Phénix	2,496	23,015,458	5,193	5,860,968	6,060,290	995,808
11	L'Urbaine	2,660	20,775,998	6,081	4,434,415	3,897,486	776,446
12	La Caisse paternelle	2,174	13,037,347	9,671	2,712,740	1,776,407	480,204
		12,695	97,178,519	39,011	25,185,936	24,778,987	3,794,310
III. — SOCIETÀ GERMANICHE.							
13	Società di Lipsia	11	162,750	"	121,708	184,540	4,905
14	Società prussiana	2,155	20,597,965	3,228	3,704,634	2,802,277	790,140
15	Banca bavarese	324	2,716,089	"	754,197	517,258	102,865
16	Società berlinese	466	4,332,115	"	276,372	169,106	150,903
		2,956	27,808,919	3,228	4,856,911	3,673,181	1,048,813
IV. — SOCIETÀ INGLESI.							
17	Gresham	5,040	42,919,265	142,292	15,940,589	14,069,792	1,878,173
18	Norwich union	2,308	26,901,503	7,844	4,533,438	2,334,844	1,072,258
19	Consolidated assurance	59	527,020	"	35,446	29,561	24,130
20	United provident (1)	?	?	?	?	?	?
		7,407	70,347,788	150,136	20,509,473	16,434,197	2,974,561
V. — SOCIETÀ OLANDESE.							
21	Dordrecht	3,236	23,032,401	10,887	3,653,123	2,565,090	807,674
VI. — SOCIETÀ SPAGNOLA.							
22	La Union et le Rhénix espagnol	114	942,500	"	39,914	24,650	31,886
VII. — SOCIETÀ SVIZZERA.							
23	Società di Basilea	1,169	13,146,452	2,571	3,001,756	1,921,833	523,275
VIII. — SOCIETÀ DEGLI STATI UNITI.							
24	New York	6,267	62,933,122	22,883	16,242,462	12,632,028	2,482,639
25	Equitable	1,105	9,907,121	13,216	4,047,536	6,597,755	375,076
26	Mutual life	7,289	58,829,313	44,994	17,980,164	17,990,672	2,282,062
		14,661	131,669,556	81,093	38,270,162	37,280,455	5,139,777
	Totale Società estere	114,214	991,944,298	1,998,503	261,230,171	183,446,853	38,738,205
	TOTALE GENERALE	285,491	1,712,871,159	7,696,638	429,797,961	235,967,284	69,150,799

(1) La Società si è posta in liquidazione e non ha trasmesso i bilanci 1909-910 e 1910-911.

ALLEGATO N. 2.

Premi annui anticipati per assicurare 1000 lire in caso di morte, sulla testa di una persona avente l'età attuale 30 anni, calcolati con la tavola M (maschi) di sopravvivenza della popolazione italiana e con i saggi d'interesse 3.25, 3.50, 4.00 per cento.

Denominazione delle Società	Saggio di interesse al 3.25 %			Saggio di interesse al 3.50 %			Saggio di interesse al 4.00 %		
	Premio puro Tavola M	Premio di tariffa (1)	Percentuale di caricamento riferita al premio puro (2)	Premio puro Tavola M	Premio di tariffa (1)	Percentuale di caricamento riferita al premio puro (2)	Premio puro Tavola M	Premio di tariffa (1)	Percentuale di caricamento riferita al premio puro (2)
La Fondiaria	17.02	21.58	27	16.46	21.58	31	15.43	21.58	40
Assicurazioni generali	17.02	21.30	25	16.46	21.30	29	15.43	21.30	38
La Reale	17.02	22.40	32	16.46	22.40	36	15.43	22.40	45
Compagnia di Milano	17.02	21.70	27	16.46	21.70	32	15.43	21.70	41
La Popolare	17.02	22.60	27	16.46	21.60	31	15.43	21.60	40
Riunione Adriatica	17.02	21.28	25	16.46	21.28	29	15.43	21.28	38
La Nazionale	17.02	24.00	41	16.46	24.00	46	15.43	24.00	55

(1) Premio annuo anticipato, richiesto dalle diverse Compagnie di assicurazione.

(2) Percentuale di caricamento del premio puro necessaria per ottenere il premio di tariffa indicato accanto.



DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DELLO ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI.

Art. 1.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio, dall'Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'ordinamento dell'Istituto sarà disciplinato da uno statuto organico, che determinerà altresì le norme per la istituzione e l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.

Lo statuto organico dell'Istituto sarà approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2.

Le società, associazioni, compagnie, imprese e privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano.

Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuoterne i premi, a norma dell'art. 20. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano:

1° agli istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

2° alle casse di previdenza già riconosciute per decreto reale;

3° alle Società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire 1000 o una rendita non superiore alle lire 400 annue;

4° alle amministrazioni pubbliche o alle aziende private, in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

5° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

Sono nulli e senza effetto i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana conclusi nel Regno in frode della presente legge e nessuna azione può essere esercitata per la esecuzione dei contratti medesimi od anche solo in risarcimento di danni o in rimborso di spese.

Chiunque assuma o procuri o induca altri a procurare contratti o proposte di assicurazione nell'interesse di imprese italiane o straniere è punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Nel caso di più contravvenzioni a questa disposizione la multa sarà sempre applicata nella misura del 20 per cento.

In caso di recidiva la multa sarà raddoppiata.

Le anzidette penalità non si applicano agli assicurati.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto per metà alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operaie; l'altra metà è devoluta a coloro che hanno scoperto la frode e al personale dell'Istituto nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabiliti dallo Statuto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) quattro funzionari dello Stato, scelti due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e due dal ministro del tesoro;

b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in Istituti di emissione, di credito e di previdenza;

c) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.

Il presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b)

Ai funzionari dello Stato chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 6.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie a e b del precedente articolo.

Art. 7.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, due consiglieri, i quali, insieme al presidente e al direttore generale, costituiranno un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo Statuto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'Istituto e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

1° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;

3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni;

4° sui regolamenti interni di amministrazione;

5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo Statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Le deliberazioni di cui al numero 2 saranno approvate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri, e quelle di cui al numero 8, saranno sottoposte all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal

ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

L'Istituto ha, nei limiti e colle modalità determinate dallo Statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.

Gli impiegati dell'Istituto non sono nè potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello Statuto.

Lo Statuto determinerà pure le norme per la retribuzione degli impiegati.

All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo Statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dal loro contratto di assicurazione.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto saranno assunti di preferenza in servizio dallo Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio presso le Imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, e che siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Agli impiegati tutti dell'Istituto nazionale nei loro rapporti con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del Codice penale che riguardano i pubblici ufficiali.

Art. 11.

Il personale produttore sarà retribuito esclusivamente con provvigioni proporzionate al nu-

mero e all'entità degli affari per mezzo di esso conclusi. Niun altro compenso sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo può essere corrisposto al personale produttore, eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decida di concedere ai più attivi produttori.

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo fissato dallo Statuto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal ministro delle poste e telegrafi, i notai e i segretari ed impiegati comunali.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà essere fatto, con esenzione da ogni spesa, da uffici postali delle due ultime categorie da designarsi d'accordo tra i ministri dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12.

Le funzioni di sindaci, in conformità alla disposizione dell'art. 184 del Codice di commercio, sono esercitate da un collegio costituito:

1° da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte;

2° da un referendario del Consiglio di Stato, designato annualmente dal Presidente del Consiglio stesso;

3° da un ispettore degli Istituti di emissione o da un funzionario della Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, nominato annualmente dal ministro del tesoro.

I sindaci presenteranno ogni anno una relazione che, unitamente a quella del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e ai bilanci, sarà comunicata dal ministro di agricoltura, industria e commercio al Parlamento.

Ogni triennio sarà comunicato al Parlamento il bilancio tecnico dell'Istituto.

Il decreto Reale di cui all'articolo 6 stabilirà pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 13.

Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente all'Istituto nazionale di assicurazione sino

all'ammontare di 5,000,000 di lire perchè esso possa provvedere alle spese d'impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsata nel termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della gestione dell'Istituto, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.

Art. 14.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 7 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata, a norma dello Statuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;

c) la quota di compartecipazione che sia assegnata al personale amministrativo tecnico e di produzione dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.

Gli utili netti residuali sono devoluti per intero alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 15.

Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo Statuto.

Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale di assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti:

1° in titoli del Debito pubblico consolidato del regno d'Italia;

2° in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

4° in anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo;

5° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato italiano;

6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° in beni immobili urbani posti nel Regno, purchè liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva;

8° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335; e 13 luglio 1910, n. 444.

Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 16.

Gli utili dello Istituto nazionale di assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti fra l'Istituto nazionale di assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni a sui contratti vitalizi, approvato col regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di assicurazioni godrà della franchigia postale e telegrafica nelle forme e nei modi che saranno determinati nel regolamento.

Art. 18.

I pubblici funzionari che, nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto nazionale, vengano a conoscenza delle trattative o dei rapporti fra l'Istituto stesso ed i privati debbono serbare il segreto su tutto quanto è a loro conoscenza.

È in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto nazionale ed i privati.

In caso di trasgressione sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sullo stato degli impiegati civili (testo unico approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693) per la inosservanza del segreto d'ufficio.

Art. 19.

Le somme dovute dall'Istituto nazionale per effetto di contratti di assicurazione non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art. 453 del Codice di commercio.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE ESERCENTI L'ASSICURAZIONE SULLA DURATA DELLA VITA UMANA E ALLE ASSOCIAZIONI TONTINARIE.

Art. 20.

I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana stipulati prima della entrata in vigore della presente legge continueranno ad avere il loro pieno effetto secondo le condizioni generali e particolari risultanti dalle relative polizze.

Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 145 del Codice di commercio.

Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.

Art. 21.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza: numero d'ordine, data di emissione, nome, cognome e domicilio dell'assicurato, nome, cognome e domicilio del beneficiario, natura del contratto di assicurazione, somma assicurata.

Il repertorio sopra indicato sarà dal ricevitore del registro vidimato e chiuso nelle forme che saranno indicate dal regolamento in applicazione della presente legge.

La misura della somma assicurata con ciascun contratto in vigore all'atto della promulgazione della presente legge non potrà essere aumentata. I contratti stipulati allo scopo di aumentare la somma precedentemente assicurata, sa-

ranno ritenuti nulli e cadranno sotto le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

Per le imprese che lascino decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza avere adempiuto all'obbligo della denuncia dei contratti, provvederà il Ministero di agricoltura, industria e commercio ai necessari accertamenti a spese dell'impresa inadempiente, la quale incorrerà in una pena pecuniaria di lire cinquemila esigibile colle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Nel caso che le imprese non adempiano o adempiano incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo, esse incorreranno, per ogni polizza omessa o denunciata per valore insufficiente, in una pena pecuniaria che non potrà essere minore di lire cento.

A decorrere dal termine indicato nel primo comma di questo articolo e per altri 90 giorni successivi, potranno gli assicurati prendere visione delle denunce fatte dall'impresa e per le sole polizze che li riguardano, senza pagamento di tassa alcuna e, nel caso di mancata o insufficiente denuncia, provvedere alla denuncia delle polizze da essi stipulate.

Saranno ritenuti nulli e fatti in frode alla presente legge, qualunque data vi apparisca, tutti i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana che non siano registrati nel repertorio polizze delle imprese assicuratrici, vidimato e chiuso a' termini del presente articolo e dopo la scadenza del termine indicato nel precedente capoverso.

Trascorso il tempo utile per le denunce delle polizze, così da parte delle imprese assicuratrici, come da parte degli assicurati, questi conservano sempre il diritto di ripetere dalle Imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati assieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.

Art. 22.

È vietato in Italia l'esercizio delle Associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario Regio per ciascuna Associazione nazionale od estera, il quale procederà

allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonchè delle quote percentuali loro spettanti.

Il commissario assume l'amministrazione dell'Associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle Società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosità non che le eliminazioni per morte.

Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo Statuto dell'associazione e dalle disposizioni della presente legge.

Agli effetti del divieto di esercizio e dei provvedimenti contenuti nel presente articolo s'intendono estese alle Associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che straniere, le disposizioni del 1° comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 23.

È ammesso per i soci delle Associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione fatta dal commissario Regio degli accertamenti di cui è cenno nel comma 2° dell'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci ufficiali della provincia nella quale ha sede la Associazione.

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati, per un contratto di rendita vitalizia o per un capitale differito, presso l'Istituto nazionale di assicurazioni.

Le operazioni di riparto fra la Cassa nazionale di previdenza e l'Istituto nazionale di assicurazioni, saranno dal commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

Art. 24.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che, in virtù della presente

legge, sono iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto nazionale continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le associazioni alle quali appartenevano, salva in loro la facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa nazionale di previdenza o presso l'Istituto nazionale di assicurazioni, sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, o di capitale differito, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

Art. 25.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo, potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 27.

Le imprese, nazionali ed estere, che, all'atto della promulgazione della presente legge esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalità, indicare il saggio d'interesse che servi di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio controllerà, ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mor-

talità effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.

Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno o nell'altro di questi elementi, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio procederà alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre.

Art. 28.

L'Istituto nazionale di assicurazioni su richiesta delle imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana accetterà la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 31 dicembre 1911, a condizione che le imprese cedenti versino, od assicurino con valide garanzie, giudicate tali dal Consiglio d'amministrazione, all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, depurate delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.

La competenza esclusiva a risolvere le controversie che sorgessero sull'applicazione del precedente capoverso, spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato che giudicherà con le norme di procedimento che saranno determinate dal regolamento.

Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche e all'ammortamento delle spese di acquisizione, agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni.

Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto nazionale di assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

Le cessioni summenzionate sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

Art. 29.

Le compagnie e le imprese che alla data del 31 dicembre 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita

umana possono essere autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione è data con decreto reale ed è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale il quaranta per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge;

2° che le imprese assicuratrici nazionali ed estere impieghino in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi;

3° che le imprese assicuratrici depositino presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio le tariffe dei premi che ciascuna intende richiedere per le singole forme di assicurazioni e ne ottengano l'approvazione.

Le imprese nazionali od estere, autorizzate a continuare nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita, debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel Regno, all'Istituto nazionale di assicurazione, entro 30 giorni dalla perfezione dei contratti stessi.

Le imprese nazionali od estere che non denunziassero o denunziassero in modo incompiuto all'Istituto nazionale, i contratti stipulati nel Regno o che denunziassero una misura di premio percepito inferiore a quello effettivamente corrisposto dall'assicurato, saranno passibili di multa, nella misura di cui all'articolo 4.

Le tariffe di cui al comma 3° del presente articolo non possono essere mutate se non è trascorso almeno un triennio dalla data del decreto di approvazione. Le variazioni di tariffa debbono essere in ogni caso approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, almeno due mesi prima della loro andata in vigore.

Le disposizioni concernenti la cessione di portafogli da parte delle imprese nazionali ed estere all'Istituto Nazionale di assicurazioni, di cui all'articolo 28, s'intendono estese all'insieme delle polizze assunte dalle singole imprese e riassicurate presso l'Istituto Nazionale ai termini del presente articolo.

La cessione dei rischi sarà assunta dall'Istituto solamente dal giorno nel quale potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta.

Art. 30.

La cessione del rischio da parte delle imprese private di assicurazione, all'Istituto nazionale, sarà fatta contro il corrispettivo di una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota-parte di spese di acquisizione, in misura non mai superiore al 70 per cento del premio del primo anno.

Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale, sarà depurata delle spese di incasso in misura non mai superiore al 5 per cento del premio annuo.

La quota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale per la cessione di cui sopra, non sarà mai, qualsisia la cifra di premio indicata nella polizza di as-

sicurazione, inferiore a quella portata dalla tariffa approvata ai termini del numero 3° dell'articolo precedente.

Art. 31.

L'Istituto nazionale sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti a giudizio del Consiglio di amministrazione, senza sufficienti cautele.

Le somme che l'Istituto nazionale deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, sono vincolate a favore degli assicurati o dei beneficiari delle polizze stesse.

Art. 32.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge, sarà emanato entro due mesi e stabilirà la data della entrata in vigore della legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
G. MARCORÀ.